LIBRO DELLE PROVISIONI

A

STATUTI, ORDINI, E PROVISIONI PER L'OFFICIO DELLE VETTOVAGLIE

DELLA

CITTA' DI BRESCIA,

DECRETATI DALL'ILLUSTRISS. SUO MAGGIOR CONSEGLIO

CON AUTORITA' DELL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIGNOR

ANDREA CORNARO

CAPITANIO, E V. PODESTA',

Con participazione, ed assenso delli Signori

GIUDICI ALLE VETTOVAGLIE

Alla perpetua osservanza.

IN BRESCIA MDCCLII.

Dalle Stampe di Giuseppe Pasini Impressor dell'Illustrissima Città.

TAVOLA DE' CAPI.

Sſendo ſtate con buon ordine riformate, e regolate quelle Proviſioni, che devono ſervire per l'importante Officio de' Signori Giudici alle Vettovaglie di queſta Magnifica Città, e per il General Conſeglio della medeſima comprobate, e confirmate. E dovendo queſte ricevere la piena eſecuzione. Per tanto l'Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor ANDREA CORNARO Capitanio, e Vice Podeſtà, con participazione, ed aſſenſo delli Signori Deputati Pubblici, e Signori Giudici Attuali al detto Officio delle Vettovaglie, fa pubblicamente ſapere, e comanda, che non ſia alcuno, ſia di che grado, e condizione ſi voglia, che ardiſca contravenire alle dette Proviſioni, ſotto le pene come in quelle, che a piena notizia ſono qui a baſſo regiſtrate, e pubblicate.

Delli

Delli Signori Nodari dell' Officio.

LI Signori Nodari ſiano tenuti notar ogni atto, che ſi faccia in Officio, o ſia terminatamente, o proroga, o contumazia tanto per parte del Proviſore, quanto delli Accuſati, ſotto pena ad arbitrio de' Signori Giudici; E queſto non ſolo acciò ſi veda ſe li Proviſori facciano il loro debito, ma anco acciò il Giudicio dell'appellazione non reſti defraudato.

Le Intimazioni, che ſi fanno delle Contumacie, ſi ſtillino, ed eſequiſcano nello ſteſſo modo, che ſi fa negl' altri Officj de Signori Giudici, tanto contra li Proviſori, quanto contra gli Accuſati, avanti ſi venga all'eſecuzione, acciò ſi faccia uguale, e pari Giuſtizia.

Delli Proviſori di Comune.

L'Illuſtriſſima Città, all'Officio del Proviſore di Comune, eleggono Cittadini onorati, e degni, non per altro, che per far, che tal carico ſia eſſercitato con integrità, e giuſtizia, e lontano da ogni fraude, ed inganno, ed acciò li mancamenti delli Contraventori alle Leggi, e Proviſioni, le ſiano riportati con la pura verità del fatto, ſenza paſſione, ed intereſſe; Siccome per tanto ſi comette ad ogni perſona, ſia di che condizione ſi voglia, che li preſti obbedienza, e riverenza; e ſi comanda, che ogni perſona ſia obbligata riſpondere a detti Proviſori di Comune con il ſuo giuramento, d'ogni coſa che per intereſſe dell' Officio ſuo lecitamente gli ſarà dimandata, e maſſime circa il nome, e cognome di qualſivoglia perſona, acciò più giuſtificatamente poſſa riferire le contravenzioni, in pena di Lire vinticinque planet, d'eſſer applicata, &c. Così ſi determina, che li Proviſori ſuddetti trattino con tutti con carità, con amore, e col ſolo oggetto del ben pubblico lontano da ogni intereſſe, ſotto pena di reſtar privi dell'Officio.

Poſſa il ſuddetto Proviſore comandar a qualſivoglia perſona in

quella pena, che a lui parerà, fino alla summa di Scudi cinquanta, tanto in nome dell' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Podestà, quanto delli Signori Giudici alle Vettovaglie, e dell'aver così comandato in detta pena, sia creduto al suo semplice giuramento, senza altro adminicolo di prova.

Al giuramento di Provisor di Comune nelle contravenzioni, sia creduto conforme al solito, come più parerà all'arbitrio de' Signori Giudici, li quali però saranno tenuti, a richiesta della parte, dar la prova in contrario.

Se alcuno fosse così ardito, e temerario, che in parole, o in fatti aggravasse, ingiuriasse, o provocasse in qualsivoglia modo, direttamente, o indirettamente il Provisore di Comune, caschi in quella pena pecuniaria, che dall'arbitrio de Signori Giudici gli sarà imposta, ed in altre corporali ad arbitrio dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Podestà.

Siano osservate le Provisioni dei Signori Giudici, non ostando qualsivoglia Statuto de Paratici.

Niuno attenti cosa alcuna, che sia contra la Giurisdizione de Signori Giudici, in pena de Lire cinquanta, da esser applicate, &c.

L' Officio del Provisore doverebbe aver molti occhj per ovviare a tutte le fraudi, però se sarà persona alcuna, che notifichi qualche fraude, o trasgressione degl' Ordini pubblici, guadagni la quarta parte di tutte le Condanne, che fossero fatte al detto Contraventore, ed il resto sia diviso, &c.

Se sarà alcuno, che abbia ardire d'avvisare, o con parole, o cenni, o in altro modo la venuta del Provisor di Comune, incorra in pena di Lire vinticinque planet, da esser applicata, &c.

Nel resto stia nel suo vigore la Parte del Senato, Conseglio dell' Anno 1623. del dì 2. Settembre, come nel libro delle Provisioni foglio 160. alla quale, &c.

De

De' Servitori dell' Officio.

PRocurino li Provisori di Comune di trovare Uomini discreti, che li servano, acciò la Giustizia abbia il suo luogo senza oppressione de' Poveri. Trovati, gli propongano alli Signori Deputati Pubblici, da quali restino approvati a voti secreti, altrimente non possano essercitar tal carico, e restino approvati dal numero maggiore.

Occorrendo, che li Servitori siano trovati in fraude, o perche chiudano gl'occhj agl'amici, o perche ricevano doni, o perche coprano alcuna fraude, o finalmente perche componghino, o prestino assenso alle accomodazioni delle Accuse, siano ad arbitrio de' Signori Giudici condannati in pena pecuniaria, e se sarà eccesso di considerazione, siano castigati criminalmente dall'Eccellentissimo Signor Podestà in Corda, Prigione, Berlina, Bando, ad arbitrio.

Delle Provisioni, e Proclami.

NOn è cosa, che più sconcerti un governo, che la moltiplicità delle Leggi; Questa general confusione ha dato causa alla presente regolazione, perche essendosi per il passato moltiplicate in infinito le Provisioni, non si sapeva più quali dovessero osservarsi. Acciò per tanto nell'avvenire non nascano più disordini, o confusioni, resta fermamente decretato; Che le Provisioni, che di tempo in tempo stimaranno li Signori Giudici atte al ben comune, ed opportune per il buon governo, nella loro validità non trapassino il tempo del loro Reggimento, cosicche possano bensì li Signori Giudici di Collegio, che si mutano due volte all'Anno, e li Signori Giudici della Città, che si mutano ogn'Anno una volta, far quegli Ordini, per via di Proclama, che più li piaceranno, però conforme alla potestà datagli dagli Statuti: e passato il tempo del loro Reggimento, non abbino vigore, se non in quanto siano dalli Signori Giudici successori di nuovo confirmate.

Che per qualsivoglia Provisione non sia mai derogati alli Statuti

della

della Città, li quali siano, e s'intendano sempre in verde osservanza.

Le licenze, che si concederanno, debbano esser sottoscritte da tutti tre li Signori Giudici.

Delle Pene.

LE pene per le presenti Provisioni statuite, e che per li Signori Giudici saranno terminate, siano, e s'intendano di Lire planet.

Le pene pecuniarie, siano, e s'intendano senz'altra dichiarazione esser applicate per metá all'Illustrissima Città, e per l'altra metà all'Accusatore, se sarà Provisore, tanto se l'invenzioni saranno fatte nella Città, quanto nel Distretto, e se non sarà Provisore, la quarta parte come sopra.

La perdita delle robbe, se sono cattive, e come tali cascano in comisso, debbano esser abbrucciate, e gettate nella Garza: Ma se per altro capo cascaranno in comisso, siano applicate conforme alla dichiarazione, che ne faranno li Signori Giudici, salvo quelle, che fossero specificate dalle Provisioni, le quali siano applicate come in esse.

Della Piazza.

LA Piazza Grande di Brescia, ne alcuna parte di essa, sia, ne possa esser occupata da alcuno, contra la forma delli Capitoli dell'Incanto di essa Piazza, in pena di Lire vinticinque planet, divise, ed applicate, &c. E quelli, che hanno Quadretti ad affitto, non possano ne anco affittar, ne tuor premio alcuno da da altri per l'accomodarli su li detti Quadretti, sotto pena di Lire dieci planet a ciascheduno contrafaciente, tante volte, quante sarà ritrovato a contrafare, e siano obbligati tutti a nettare li Quadretti all'incontro del suo, secondo la porzione sua.

La Piazza suddetta non possa esser occupata, ne impedita da alcuno, con Tavole, Casse, ne altri impedimenti, in pena di Lire dieci planet, salve le Licenze delli Signori Sindici della Cittá.

Della

Della Loggia.

LA Loggia di Brescia, nella quale si riducono li Cittadini, non possa, ne debba da persona alcuna, di qual sorte, e condizione si sia, esser impedita, per vendere, ne per tenerli Tavole, Scagni, ne altra cosa, sotto pena de Lire dieci planet, divise, ed applicate ut supra. Ma debba detta Loggia restar libera, ed espedita alli Cittadini, che si riducono a passeggiare; salve le licenze de' Signori Sindici della Città.

Ortolani, ne Revendaroli di sorte alcuna si possano mettere, ne fermarsi a vendere nelli Quadretti, che vanno alla Loggia verso la Raza, ne meno in quelli, che traversano la Piazza verso le Prigioni, e similmente verso il Fondaco del Sale, Verdura di sorte alcuna, ne qualsivoglia altra cosa, acciochè essi Quadretti rimangano liberi, e sbrigati a beneficio de' Forastieri, che vengono a vendere sù la Piazza Frutti, ed altre simili cose, quali Forastieri debbano, avanti la sua partita, di giorno in giorno nettar li Quadretti dove saranno stati a vendere per la sua porzione, e portare l'immondizie, e scovadie nelle crosere da mezzo ad essi Quadretti, acciò chi è obbligato a nettar la Piazza, possa condurle via, e parimenti tutti li Revendaroli Terrieri debbano nettare li loro Quadretti, e portare via le Scovadie ut supra, pena ogn'uno delli predetti casi Lire cinque planet.

Li Revendaroli che hanno li Casotti non possano portar cosa alcuna da vendere nel Corso da mezzo destinato alli Contadini, in pena di Lire dieci planet, da esser applicata, &c. e perdita della robba, da esser applicata, &c.

Possino dopo le ore vinti vendere essi le loro robbe nel detto corso.

Che niun Contadino, che tiene cosa alcuna da vendere sopra la Piazza, possa passeggiare, o star in moto, trasferendosi da un luogo all'altro, in pena de Lire cinque.

Delle Strade della Città.

NIuno sia di che condizione esser si voglia, ardisca di tener occupate, o impedite per poco, ne per molto le Strade Pub-

bliche

bliche di questa Città, Chiusure, e suo Distretto con Legni, Pietre, Terra, Rotami, Letami, Scovadie, Cesti, Banche, Tavole, Scagni, Banzole, Tende, Tele, Stuore, Minelle, ne altre cose per le quali il caminar sia impedito, overo le Strade si venghino a stringere. Ne tener Scaffe, Assi fuori delle Scaffe, Ante che vadano più di onze sei fuori del muro. Ne attaccar Tele, ne altre cose vendibili, che pendano dai mantelli, ne altro, se non saranno alte da terra brazza sei con l'estremità, sotto pena di Lire vinti a chi contrafarà, per ogni volta, e più ad arbitrio delli Signori Giudici, conforme alla qualità delle trasgressioni.

La medesima pena incorrano quelli, che teneranno nette d'ogni immondizia le Strade per lo spazio delle loro Case. Ne sia parimente alcuno, che ardisca per l'avvenire tener Letame in alcuna Strada, o Tresandello, sotto la medesima pena. Ed acciò non sia comessa parzialità, li Signori Giudici siano tenuti due volte all'anno andar personalmente per tutta la Città, col Signor Nodaro dell'Offizio a veder se sia alcuno trasgressore, qual debba sul fatto esser da loro condannato nell'irremissibil pena de Lire vinticinque planet, d'esser applicata conforme li Statuti.

Scovadie, ed Immondizie, Acqua sporca, ne Acqua netta, ne cosa alcun'altra, sia che si voglia, non debbano, ne possano esser buttate da Finestre, ne da Lobbie, ne d'alcun altro luogo, ne di notte, ne di giorno, pena Lire vinticinque planet al Patrone di quella Casa, overo altro Luogo dal qual sarà buttato cosa alcuna di notte, o di giorno, ut supra, e se per tal buttar offenderà alcuno, overo toccarà, cada in pena di Lire cinquanta planet applicate videlicet: le prime all'Illustrissima Città, ed alli Accusatori, e l'altre vinticinque all'Offeso: Ed oltre sia obbligato pagar il danno in doppio, che per tal causa fosse patito per alcuno, rissERvato regresso, e ragione al detto Patrone della Famiglia contro a chi averà comesso tal errore.

Delli Rizzoli.

Sia tenuto ogn'uno di qualsivoglia condizione, o stato esser si voglia di far far, e mantener li Rizzoli ben salegati di Quadrello

lo in buona, e laudabil forma, innanzi le loro Case, sotto pena di lire vinticinque planet, d'esser applicata, &c.

Obbligando a questo, tanto li Patroni delle Case, quanto gl'Affittuali, li quali siano tenuti a farli accomodar come di sopra, trattenendosi la spesa a conto del Fitto, sotto la medesima pena del proprio.

Cavalli, Bovi, ne altri simili Bestie, non possano, ne debbano esser tenuti sù li Rizzoli delle Strade, ne altri luoghi, che impediscano il caminare, in pena di lire dieci planet; Ma li Rizzoli delle Strade, ed altri luoghi pubblici, e communi al caminar, rimangano liberi, e spediti senza impedimento alcono, sotto pena di lire dieci planet, divisa ut supra. Ne manco possano esser tenuti attaccati alle Colonette di Arco Novo, sive alli Bettolini, ne anche fra esse Colonette, e Carette del Vino, cominciando dal capo di essi Bettolini da sera parte, ed andando continuando fin al Dosso verso Oriente, ne anco sotto li Porteghi, non possano esser tenuti Animali alcuni, quali cominciano, e vanno dal luogo suddetto fino al piede del Dosso, tanto quanto duraranno li Portegheti, acciò il Popolo possa abilmente caminare, pena lire vinticinque planet, divisa ut supra.

Che le Ferrate delle Caneve debbano esser accommodate in buona, e laudabil forma, si che li Passaggieri non possano ricever impedimento, o correr pericolo alcuno nel caminare, in pena di lire vinticinque.

E di più, tutte le dette Ferrate debbano esser ridotte in egual altezza del Rizzolo, e ciò in tempo d'un Mese prossimo, dal giorno della pubblicazione, in pena di lire cinquanta planet.

Che li transiti, che vanno da un luogo all'altro, non possano esser impediti con Animali, ne fermarvi Carri, che possano impedire li Passaggieri, ed in particolare nella Piazza del Mercato del Lino, così nel mezzo della Piazza, come delli Portici, pena lire dieci planet.

Delle Strade del Distretto.

TUtte le Strade Regali debbano esser acconcie, mantenute, ed ordinate in laudabil forma dalli Communi, Nobili, Ecclesiastici.

siastici, Vicini, e Paesani, secondo la forma delle Transazioni, e Provisioni in questa materia.

Le Strade vicinali, e luoghi Pubblici del Territorio tutto, debbano, da quelle persone, che sono obbligate, secondo la forma de Statuti, esser tenute concie, adattate, ordinate, e regolate, in tal laudabil forma, e modo, che ciascuno, così a Piedi, come a Cavallo, Carri, Carette, ed ogni Persona, ed Animali possano commodamente passare, e transitare, e rimanghino libere, ne alcuno ardisca impedirle, overo occuparle, ne possa alcuno guastarle, mettendogli Pietre, Terre, Curature de Fossati, ne altra cosa, che faccia impedimento, overo danno alcuno. Non si possano stringere le Strade predette, tagliando giù le Rive nel curar Fossati, cosa molto perniziosa, e dannosa al pubblico, ne anche cavar, ne romper in alcun luogo Strada alcuna pubblica, o privata, e tutte, e cadauna delle suddette cose, in pena di lire trenta.

Ed acciò che la suddetta necessaria Provisione sia continuamente osservata, seguendo il solito loro, li Signori Giudici le visitaranno due volte all'Anno, cioè nel Mese di Maggio, e nel Mese di Ottobre, acciò ogn' uno sia astretto ad adempir quanto per pubblica commodità si conviene, castigando le mancanze, e procedendo sotto le pene come sopra.

Delle Acque.

Acque, non possano, ne debbano esser condotte da alcuno, ne incidentemente per adacquare, ne per qualsivoglia altra causa, se prima il Conduttore di dette Acque non averà provisto, e così debba provedere circa dette Acque, che non diano danno per le Strade, ne anche impediscano li Viandanti, così Pedoni, come Cavalcanti, sotto pena di lire vinticinque planet, ut supra, e non essendo ogni volta presenti li Contrafacienti, s' intendano essere Contrafacienti quelli, sopra li Terreni, o Pezze di Terra de' quali si ritrovará l'Acqua, overo sarà bagnata la Terra. Si dichiara ancora, che li Communi, Nobili, Vicini, e Paesani, in ciascun caso delle sudette

dette contrafazioni, fatte ſopra le Strade Regali, non trovandoſi il Contrafaciente, e Delinquente, poſſano, e debbano eſſer accuſati, e condannati nella medeſima pena, riſſervato a loro rigreſſo, e ragione contra li Contrafacienti per la pena predetta, e per le ſpeſe, e per ciaſcuno ſuo danno, ed intereſſe; ſotto pena de lire vinticinque planet a ciaſcuno, che contrafarà ad alcuna delle ſudette coſe, overo condizioni, e più, e manco ad arbitrio ut ſupra, atteſa la condizione della contrafazione, le quali pene ſiano diviſe per metà come di ſopra, e ciaſcuno poſſa accuſare.

Delli Fiumi.

ESſendo tutti tre li Fiumi, cioè il Salato, la Bova, ed il Fiume Grande ridotti con grandiſſima ſpeſa delli noſtri Maggiori per commodità della Città, dalla Mella; però doveranno anco diſcorrere liberamente, sì che la Città ne ſenta il benefizio deſiderato.

Onde non doverà eſſer permeſſo ad alcuna Perſona, Univerſità, over Collegio, ſia di che grado, e condizione eſſer ſi voglia, come eſpreſſamente ſi proibiſce l'impedir il corſo dell'Acque, che non diſcorrano liberamente per ſervizio degl' Edificj de' Molini, ed altri ſopra quelli fabricati, e quelli che metteranno Pietre, Legni, o altra coſa che impediſca, o poſſa impedire il corſo dell'Acque, caſchino in pena di lire trenta, e ſiano tenuti gl'Affittuali, ed anco li Maſſari per li Patroni, a quali Maſſari, ed Affittuali ſia permeſſo il trattener tanta parte delle Entrate, o fitto delli Patroni, quanto importarà la Condanna, ſpeſe, e danni per tal cauſa.

Quelli poi, che hanno ragion di bocche nelli ſudetti Fiumi dell' Illuſtriſſima Città, debbano tener le loro bocche eguali al fondo del Fiume, di modo, che la ſottana del Chiavegotto non ſia più baſſa.

Doveranno tener la detta bocca acconcia con gardinali in buona forma.

E con chiavega che otturi ben la bocca, sì che non poſſa uſcir per le feſſure parte ancor che minima d'Acqua, in pena di lire vinticinque.

Le chiaveghe doveranno esser attaccate con catena di ferro, affine che siano sempre in pronto per esser serrate alli tempi debiti, pena lire dieci.

Non possano quelli, che hanno ragione come sopra, aprir la bocca se non alli giorni di Festa, cominciando alle ore vinti due del giorno antecedente, e finendo all'ora.

E se alcuno aprirà la bocca in altro tempo, incorra in pena di lire cento.

E s' intenda aver aperto, e contrafatto al presente Ordine ogni volta, che si troverà bagnato il Terreno d' alcuno; salva però la raggione a quel tale contra quelli, che averanno fatto discorrer l'Acque.

E quando saranno più Compartecipi di una bocca, siano tutti obbligati insolidum, salve, e riservate le ragioni tra li Compartecipi, e trà di loro.

Dovendo li detti Fiumi esser mantenuti nella larghezza determinata dalli Statuti, sotto le pene come in quelli, e maggiori ad arbitrio delli Signori Giudici.

Delle Fontane.

NIssuna Persona, sia di che condizione esser si voglia, ardisca ingerirsi, ne metter la mano nel Chiaveghetto del Condotto delle Fontane nella Terra di Mompiano, in pena di lire trenta.

Che il Condotto sia perpetuamente tenuto netto d' ogni sorte d' immondizia.

Niuno s' ingerisca nel Condotto quando è fuori l'Acqua per la sua curazione, pena lire trenta.

Che siano otturati tutti gli spiraglij, ingressi, finestre, aperture, o altri forami, che penetrano nel Condotto, così nella Città, come fuori, eccettuati quelli, che hanno raggione della Città; e niuno ardisca farne di nuovi, pena lire cento.

Nelli Vasi delle Fontane di Città, non sia alcuno, che ardisca gettar immondizie di sorte alcuna, ne lavar cosa, che sporchi l'Acqua, in pena di lire trenta, d'esser applicata, &c.

Nel secondo Vaso non possa alcuno buttar Pellami, Cercoli,

Stroppe,

Stroppe, ne altro, chi impedisca l'uso libero d'esse Acque, in pena di lire trenta.

E sia tenuto il Padre per il Figliuolo, il Marito per la Moglie, ed il Patrone per il Garzone.

Nelle Fontane di Piazza non si possa lavar Verdura, ne altra cosa, che sporchi l'Acqua, in pena de lire dieci.

Per mantenimento, ed osservazione delli presenti Ordini, doveranno li Signori Giudici, insieme con li Signori Sindici della Città, visitar il Condotto conforme alli Statuti, sotto le pene in essi Statuti cominate.

Delli Fossati.

CHe li Fossati di questa Città siano tenuti netti, e curati, affine che l'Acqua possa per essi liberamente a benefizio d'ogn'uno discorrere; Ne persona alcuna vi possa gettar dentro Terra, Rovinazzi, Pietre, o altro, che impedisca il corso dell'Acqua, pena lire vinticinque, oltre il risarcimento del danno in doppio, a chi per tal causa riceverà danno.

Li predetti Fossati siano tenuti coperti con Lasse di Pietra, acciochè sicuramente vi si possa passar sopra, e se quelli a quali s'aspetta il tenerli coperti, dopo l'avviso del Provisor di Commune, nel termine di giorni otto non averà fatto accomodar li Fossati predetti in laudabil forma, siano, e s'intendano caduti nella pena de lire cinquanta, d'esser applicata, &c.

E che siano curati ogn'anno alli tempi, che dalli Signori Giudici saranno annualmente limitati, in pena di lire trenta, e subito sotto la medesima pena siano condotte via le curature.

Non possa alcuna persona impedir la sgolatura delle Fontane delle Savarone, rompendole, o guastandole gettandoli dentro immondizie, che impediscano il corso dell'Acque, in pena di lire vinticinque.

Della Garza.

NIuna persona di che grado condizione esser si voglia getti, o faccia gettare nel Vaso della Garza Pietre, Terra, Calcinacio, o altro, pena lire dieci.

Della Mella.

PErsona di qual condizione si sia non ardisca cavar, ne far cavar Sabbia nel Vaso della Mella appresso li Ripari, Argini, Travate, e Ripe di esso Vaso, per cavezzi quattro, sotto pena di ogni danno, spese, ed interesse, che patir, e far potesse ogni interessato, o confinante al detto Vaso, ed oltre di lire cento planet, e di perder le loro Bestie, le quali possano essere da ciascuno tolte, come se dalli Offiziali dell' Offizio nostro fussero tolte.

Non ardisca alcuno farsi lecito di muovere li Ripari del Fiume Mella, o altri Fiumi, sotto pena della refazzione del danno in doppio, e de lire cento, ed in oltre secondo l' eccesso di proceder criminalmente.

Del dar Sigurtà.

SIano obbligati dar Sigurtà, e farle descriver al Libro a questo fine tenuto nell' Officio delli Signori Giudici alle Vettovaglie l' infrascritte persone, cioè:

Revendaroli di Biave,
Revendaroli d' ogni cosa mangiativa,
Beccari,
Pescatori, ò Venditori di Pesci,
Ostieri,
Tavernieri,
Molinari,
Mascherpini,
Caprari,
Luganegari, e Grassinari,
Pecorari,
2 *Borghesani, e ciascuno delle Chiusure,*
Fornasari,
Farinari,
Fornari,
Prestinari,
Oliadri,
Messetti,
Adacquaroli,
Misuradori di Legne.

E li

E li sopradetti, tanto nella Città, come nelle Chiusure, e nelle Terre, e Distretto di Brescia, e Communi del Bresciano.

E questo avanti che comincino ad essercitar la loro Arte, e siano obbligati rinovarla ogn'Anno; quelli della Città, e Chiusure per tutto li otto Genaro; e quelli del Distretto per tutto il detto Mese, sotto pena de lire vinti planet, d' esser applicata la metà alla Città, e l'altra all'Accusatore.

Dall' obbligo di dar sigurtà, come sopra non sia escusata persona alcuna, sotto qualsivoglia pretesto d'esser Cittadino, Bombardiero, o Privilegiato altramente, sotto la medesima pena.

De i Beccari, e della Carne.

DAlli Beccari della Città siano osservati li Capiitoli, che annualmente fanno li Signori Deputati Pubblici, e Signori Giudici alle Vettovaglie, e se non ne faranno, osservino li vecchi Capitoli.

La Carne fuori della Città debba esser venduta per doi danari la lira manco di quella si venderà, overo sarà il Calmedro nella Città, e si vendino esse Carni con li Capitoli, ed Ordini, che sono dati alli Beccari di questa Città, a loro pena come in essi Capitoli.

Li Beccari non tenghino Carne ascosa, ne riservata, sotto qualsivoglia pretesto, in pena di lire dieci, e perdita della Carne.

Tutti quelli, che saranno ritrovati aver comperata Carne, se saranno trovati da' Provisori, siano obbligati manifestargli il loro nome, e delli Patroni, che averanno comperata la Carne, con il nome, e cognome del Beccaro, e prezzo di essa Carne, quantità, con il suo giuramento, in pena di lire dieci.

Quelli Beccari, che venderanno Carne a credenza, siano obbligati a tener libri, e sopra quelli notare il peso, e prezzo, la sorte della Carne, il nome del compratore, ed il tempo, acciò si possa vedere se averanno commessa fraude, e siano tenuti a mostrar essi libri alli Provisori ad ogni loro richiesta, e trovati in fraude, siano condannati ad arbitrio de Signori Giudici.

Non possano li Beccari ammazzare Porci per spezzare, e vendere,

ſenza licenza de' Signori Giudici, da i quali contrafacendo ſaranno condannati ad arbitrio.

Li Beccari non ardiſcano vender le Carni più del Calmedro datoli di tempo in tempo, pena lire trenta per ogni volta, e ſiano obbligati aver ſempre il Calmedro alle ſue Beccarie, in luogo, che poſſa eſſer viſto da tutti, pena lire cinque, e ſotto la medeſima pena ſiano obbligati a ſpecificare il peſo della Carne, e poi il prezzo, a ciaſcuno, che ne compra, ne poſſano dar gionta, ſe non della medeſima Beſtia, pena lire dieci.

Li Beccari non ardiſcano vender Carne morboſa, ne puzzolente, pena lire vinticinque, e non poſſano ammazzar Torri, ne Becchi, ne Montoni, ſenza licenza, ſotto la medeſima pena, oltre la perdita della robba, ed avendo licenza d'ammazzarli, gli debbano tener, e vender ſeparati dalle altre Carni. Ne manco ſotto la medeſima pena tengano aſcoſe le Carni morte di ſorte alcuna, ma paleſemente, acciò tutti le poſſano vedere, quali Carni aſcoſe ſiano perſe, e ſiano dell'Accuſatore; ed aſcoſe s' intendano quelle, che ſaranno in Caſſe, o Banchi, o luoghi ſerrati.

Li Beccari, ne altri, poſſano ammazzare, ne vender Vitelli ſe non paſſaranno morti, e ſcorticati peſi due, e mezzo, pena lire dieci, e perdita delli Vitelli, quali ſiano dell'Accuſatore, e ſiano obbligati aprir gli uſcij de gli ammazzadori, ed altri luoghi a richieſta del Proviſor di Commune, overo delli ſuoi Servitori, pena lire vinticinque, e perder le Carni quali foſſero in detti luoghi aſcoſe, quali ſiano dell'Accuſatore. Ne manco ardiſcano ingannar in peſar li Vitelli intieri a quelli che menaranno alle ſue Beccarie, pena lire vinticinque, da eſser applicate il terzo alla Città, il terzo all'Accuſatore, ed il terzo al dannificato, al quale ſi crederà con il ſuo giuramento, dattoli per il Proviſore di Commune, ed il medemo abbia luogo in qualunque altro caſo, ſalvo l'arbitrio alli Signori Giudici.

Delli Campari.

TUtti li Communi del Breſciano debbano aver fatti li loro Campari, e preſentati all' Offizio delli Signori Giudici alle

Vet-

Vettovaglie, e dato per questo Sigurtá, e fatte giurare conforme alli Statuti, e Transazioni, per tutto il Mese di Gennaro ogni anno, e fattala notare nel libro a ciò deputato nel sudetto termine, in pena di lire cinquanta planet, d'esser applicata, &c.

All'istessa consignazione, e giuramenro, siano obbligati li Campari eletti da Particolari, sotto la medesima pena.

Delli Farinari.

CHe niuno Fornaro, Farinaro, o altra persona, che vende Farina di Formento, possano nelle loro Case, o Fondeghi tener altra sorte di Biava, che Formento, e li Farinelli, che da esso Formento però si scavaranno, quali Farine, e Farinello non siano viziate in sorte alcuna, ancorche minima, pena lire cinquanta planet, e la perdita della Biava, d'esser applicata, &c.

Che alcuno che vende Farina di Formento, non possa vender, o tener in Bottega, o in Casa, o in Fondego Farina d'altra sorte, pena lire trenta.

Delli Formaggiari.

LI Formaggiari, nel dar le tarre alli Formaggi comperati dalli Malghesi usano molti artifizij, con i quali apportano gravissimo danno alli poveri Venditori, che di loro si fidano, detrahendo dal prezzo convenuto; però non sia alcuno, che sali Formaggio in questa Città, Chiusure, o Distretto, che per l'avvenire ardisca di usar artifizio alcuno nei Formaggi, dalli quali possa apparer tarra di sorte alcuna in essi Formaggi, sotto la pena di Scudi cinquanta, d'esser applicata, &c. e maggiore anco ad arbitrio.

Che tutti quelli, che hanno da giudicare le tarre de Formaggi, debbano venire all'Offizio de Signori Giudici a darsi in nota, e giurare in man loro di giudicar il giusto, in pena de lire vinticinque per ogni volta, che giudicaranno tarre, senza essersi dato in nota, e giurato.

E questi, che doveranno tareggiare, se saranno convinti di fraude, siano tenuti al danno, ed in oltre caschino in pena di detti Scudi cinquanta.

Che

Che nel dare la tarra al Formaggio, possa il Malghese, che averà venduto, elegger qualsivoglia persona intendente, anco Malghese, il quale con l'eletto dal Formaggiaro abbino a dare la tarra, ed in caso, che gli suddetti non s' accordino, sia differto il negozio alli Signori Giudici, i quali pigliate l'informazioni oretenus debbano pronunziare conforme al giusto.

Che niuno venditor di Formaggio possa, nell' ungere il Formaggio, mischiare raspature, o altra cosa, che faccia crescere il peso del Formaggio, ma sia venduto netto, pena lire vinticinque.

Delli Fornari.

FOrnari, Prestinari, Ostieri, e Tavernieri, così in Brescia, come nel Distretto, debbano sempre aver in Casa da vender Pane di buono, e giusto peso, ben cotto, ben levato, e ben sasonato, e massime, che sia ben sutto anche nel mezzo il mollo dentro via, e non brusato il fondo, ne altrove di fuoravia, e sia poi mal cotto nel mezzo, ut supra, ma sia cotto in bianco, pena lire cinque planet, divise ut supra, e perdi il Pane in ciascuno delli suddetti casi, che 'l non sia ben ordinato, ed al giusto peso del Calmedro. E debbano darne a ciascuno, che ne vorrà comperare, pena lire cinque planet. E debbano sempre avere almeno grossi due di Pane, pena lire cinque, salvo come si è detto nel titolo delli Ostieri.

Pane da mezza gazetta l'uno, e Pane da una gazetta l'uno debbano, e siano obbligati aver sempre da vendere, e dell'una, e dell' altra sorte darne a ciascheduno, che ne vorrà comperare ciascuno degl'infrascritti ut supra, Fornaro, Prestinaro, Ostiero, Tavernaro, e ciascun'altro venditor di Pane, pena lire cinque planet ogni volta, che non ne averanno, overo non ne averà voluto dar. E sia creduto al Conquerente, overo altra persona non sospetta, con il giuramento.

Pane da Peso, overo per uso della Famiglia, debba esser tagliato, ed almeno un'oncia a ragione di grosso di più del Pane del Calmedro venale: ne alcuno delli prenominati nel precedente Capitolo

tolo debba, ne possa tener Pane da Peso, ne ancora per uso della Famiglia, se 'l non sarà d'essa oncia di più del Pane del Calmedro venale a ragion di grosso, cioè a pesarne due d'una gazetta l'uno, pena lire quaranta di planet E se alcuno delli predetti sarà trovato aver Pane, e che sia manco del peso suddetto, s'intenda esser venale, e non da peso, ne per uso della Famiglia, e caschi nella pena suddetta, o sia bollato del bollo della persona, che lo fa fare.

Ciascuno che venderà Pane delli prenominati nelli precedenti Capitoli, e massime nella Città di Brescia, e specialmente li Prestinari della Piazza, debbano sempre star al suo luogo, overo banchetto, dove averanno il Pane da vendere, e non possano partirsi dal suo luogo, se non li lasciaranno qualcuno in suo cambio, qual sia abile a vendere, e dar Pane a ciascheduno, che ne vorrà comprare, pena lire tre, e debban sempre mai aver al manco grossi cinque di Pane da vendere, e darne a chi ne vorrà, pena lire tre planet.

Pane, non debba, ne possa esser tenuto governato fuori della Casa propria d'alcun Fornaro, Prestinaro, Postiero, Ostiero, Tavernaro, o venditor di Pane, pena lire vinticinque, divise ut supra, e perder il Pane.

Pane in Pasta, debba essere una sesta parte di più del Calmedro del Pan cotto. Ed il Rosinghino debba esser più una sesta oncia, e mezza, accioche si possa far le invenzioni anche del Pane in Pasta secondo il solito, pena secondo l'ordinario delle pene del Pane.

Prestinari della Piazza grande di Brescia, che vendono Pane, quali hanno affitto li Quadretti, non possino vender, ne maneggiar altro che Pane.

Prestinari, e ciascun venditor di Pane, sia chi si voglia, in qual si voglia Terra, overo Luogo, che si presuma, overo pretenda dar Calmedro al Pane, accioche andando il Provisore di Commune in esse Terre, posa sempre esperimentare se il Pane sia di giusto peso, debbano sempre aver, e tener appresso di se in scritto la poliza del Calmedro dato di settimana in settimana, sotto pena a ciascuno Prestinaro; overo altro venditore di Pane in qualsivoglia luogo lire dieci planet, e perdita del Pane.

Fornari

Fornari, che coseno Pane ad altri a mercede, siano obbligati, e debbano coser il Pane a ciascuno, che gli comandarà, ancorche non fosse della sua Contrada, overo Quadra, e coserlo bene in laudabil modo, non brusato, ma ben fatto di dentro, e cotto in bianco, pena lire cinque a ciascuno, che non averà voluto coser ut supra. Ed oltre di ciò di pagar il Pane, che averà brusato, overo malamente sasonato ut supra, salvo che alcuno, che sia debitor di alcun Fornaro per causa di Pane non possa dimandare altro finche non averà pagato il suo creditore.

Niun Fornaro possa vendere in luogo alcuno, se non nella sua Bottega, overo in Piazza, in pena di lire dieci planet, e perdita del Pane, salvo li Ostieri.

Venditori di Pane debbano tener il Pane sopra Tovaglie ben nette, in pena de lire cinque planet, d'esser applicata, &c. ut supra.

Non si faccia biscoser Pane se prima non sarà stato pesato dal Sig. Provisore, pena lire dieci, e perdita, &c. e senza licenza in scritto, o sottoscritta da uno de' Signori Giudici.

Alli Fornari del Borgo delle Pile sia pesato il Pane duro, come si usa anco nel Territorio.

Per Pane, che calarà mezza oncia il grosso, sia condannato il Patrone, o Venditore appresso del quale sarà ritrovato, in lire cinque.

Per Pane calante oncie una, in lire vinti.

Per Pane calante un'oncia, e mezza, lire trenta.

Per Pane calante più, sia arbitrario de' Signori Giudici. Ed in ogni caso nella perdita del Pane, la metà del quale sia dell' Accusatore, e l'altra metà della Città alli Prigionieri, o Luoghi Pij, come parerà alli Signori Giudici, e nelle Ville distribuito alli Poveri.

Non si possa far Pane venale da una gazetta, e mezza l'uno in pena di lire dieci, e perdita, &c.

Quelli che saranno stati condannati una volta per Pane calante, la seconda volta gli sia dupplicata la pena, e la terza volta sia contro di loro proceduto come truffatori ad arbitrio de Signori Giudici, anco della Berlina, e Priggione.

Delli

Delli Fornasari.

SIano tenuti osservare li Capitoli Statuti per li Patti de' Dacij di Sua Serenità, e fare tutte le robbe, a misura bollata, e ferrata, in pena come in detti Capitoli, oltre al ristoro del danno.

Delli Ortolani, e Venditori di Verdura.

1 LE Verdure siano vendute ben nette, e ben custodite, senza terra, conforme al solito, in pena de lire cinque alli Contrafattori.

2 Le Verdure non possino esser lavate in Acque sporche, ma solo in Acque di Pozzo, o Fontana netta, pena lire cinque.

3 Li Sparisi non possano esser venduti interazzati, ne con bianco più di tre ponte di deto, in pena di lire cinque planet, e perdita della Robba.

4 Tutti quelli, che condurranno Capuzzi con Carri, siano tenuti essi stessi di venderli, e non possano ne rivenderli, ne incanevarli, sotto pena de lire vinticinque.

Delli Ostieri.

OStieri, o Tavernieri, Pristinari, Postieri, Incantatori delle Taverne di Brescia, e suo Distretto, e ciaschedun' altra simil sorte di Persone, siano obligati a tener fuori una Insegna, cioè Cercolo, overo qualche altro segnale in mostra palesemente alto, ed apparente, per il quale si possa saper chiaramente, che loro fanno tale esercizio, o arte, pena lire dieci planet, e sempre debbano aver in casa, e nel proprio luogo ove esercitano l'Arte del vender Vino, una, o più Bozzole, giuste, e bollate al bollo della Città di Brescia, secondo l'ordinario, pena lire vinticinque, e con quella tal Bozzola, o Bozzole debba misurar tutto il Vino che venderà a minuto, pena ut supra. E non possano tener nelle loro Ostarie, ne in Casa, ne abitazione, ne anco governato in Caso di alcuni vicini, altra misura, ne altro vaso, come Boccali, Boccale, ne simil vaso di terra, overo di Vetro, per misurar

misurar, o dar via; eccetto li Boccali di Vetro; o di Terra di giusta misura, e siano le Boccale di tenuta della giusta misura sino al circoletto, e li Boccali di Terra per un detto grosso transversale solamente, in pena de lire vinticinque planet per Vaso, che fosse ritrovato diffettivo come sopra.

Ostieri, o Tavernieri, debbano vender Pane, e Vino, ed altre cose a loro pertinenti a ciascheduno che ne vorrà comperare, in quella poca, o assai quantità, che vorrà il Compratore, ancorche la voglia mangiar altrove fuori dell' Ostaria, pena lire dieci planet: e siano obbligati, e debbano aver sempre in casa Vino buono, non guasto, non contrafatto, ne smarrito, ne adacquato, sotto la pena predetta, eccetto però li Ostieri, che sono nella Città di Brescia, dove è copia di Fornari, e Prestinari, che detti Ostieri, e Tavernieri non possano vender Pane da mangiar fuori dell' Ostaria, per non pregiudicar alli detti Fornari, e Prestinari della Città, pena lire dieci, ogni volta, che vendessero.

Ostieri, e Prestinari, così fuori per il Distretto, come dentro la Città, non debbano, ne possano per modo alcuno lasciarsi ritrovar alle Porte, overo Uscj, sive Botteghe delle loro abitazioni serrate, quando vi andasse il Signor Provisore di Commune per far il suo Officio, overo alcuna particolar Persona per voler comperar del Pane, o Vino, o altre cose, overo per alloggiare, pena lire vinticinque planet a ciascuno contrafaciente per qualsivoglia delle dette contrafazioni, e non si pretenda, ne possa esser escusato alcuno, per lasciar Pane ad altri, per mostrarlo al Signor Provisore, ma debba lasciar aperto, acciò si possa veder ogni cosa.

Ostieri, e Tavernieri non possano comperar Pesce, Polli, Oselami, e Salvaticine, ne altra Vettovaglia per venderli, salvo che cotti, pena lire vinticinque.

Alcun' Ostiero, o Venditor di Vino in questa Città, non ardisca per se, ne per interposta persona, comperar Vini sopra li Mercati, ne in altri luoghi della Città, sotto pena di lire vinticinque plan., e perda tutto il Vino, che avesse comperato, e nella medema pena di lire vinticinque incorrano anco li Zerlotti, overo altra perso-

na,

na, e cadauno di loro, che portasse, overo ajutasse a portar detto Vino.

Ostieri, che alloggiaranno Oliadri, overo Conduttori d'Olio, siano obbligati, e debbano avvisare li detti Oliadri, e Conduttori d'Olio, che vadino a manifestarsi, e darsi in nota, secondo la forma delle Provisioni, pena lire vinti planet, ed in oltre sotto pena di refar tal'Oliadro, che per ignoranza non manifestasse fusse stato condannato, del qual avviso si debba star al semplice giuramento del detto Oste, overo altro di casa sua, il qual maggior d'anni vinti averà dato tal'avviso.

Delli Luganegari, o Grassinari.

1 CHe i Luganegari, e Grassinari non posano comperar Animali Porcini in Brescia, e suo Territorio senza licenza.

2 Che detti Luganegari, e Grassinari non possino andar incontro a Mercanti di sorte alcuna a incalzar, incappatar, o comperar Animali, ma lascino condurli sopra Mercati pubblici, ove ogn'altro possa comperar liberamente.

3 Che detti Luganegari, e Grassinari non possino fabbricar cosa alcuna specialmente spettante alle composizioni di Cervelati, massime detti Milanesi, e Luganeghe, se non in luogo aperto, e libero non sospetto, così che i Signori Provisori possino andarvi a loro beneplacito.

4 Che non si possano servir i Luganegari, e Grassinari d'altra sorte di Carne, che di quella di Porco.

5 Che non possino i suddetti servirsi di persone lorde, e sporche, a fabbricar le robbe suddette.

6 Che i Luganegari non posano fabbricar Cervelato Milanese fino, o Luganega fina se non d'una sorte, potendo però fare Luganega nostrana, overo ordinaria, qual sia di color differente di modo, che possa esser conosciuta da ogni idonea persona.

7 Che detti abbino da tener il Calmedro attaccato al luogo eminente, e visibile, che possa esser letto.

8 Che alcuno non possi incominciar a fabricar Cervelato Milanese, o Luganega fina, se prima non sarà approvato dal Paratico

de' Graſſinari, dovendo portar in Offizio l' approvazioni in ſcritto.

9 Che ogn'uno de' Luganegari, al principio di fabbricar il Cervelato Milaneſe, e Luganega fina, ſi dia in nota all'Offizio, col diſſegnar anche il luogo dove vogliano vender ſimil robba, qual nota ſia tolta gratis.

10 Che i Luganegari debbano dar Sigurtà a uno per uno, quando però il Paradego de' Graſſinari non ſi dichiara, che la Sigurtà ſolita a darſi per detto Paratico vaglia anche per detti Luganegari.

11 Che facciano la robba buona, e non viziata, pena lire dieci.

25 *Delli Maſcherpini.*

LA Maſcherpa freſca, non debba, ne poſſa eſſer portata a vender in Carotte, ne altro vaſo, che non ſia forato in fondo, talmente, che l'acqua, overo la ſcotta poſſa ſgolar fuora, pena lire cinque planet a ciaſcheduno Malgheſe, o altra perſona, che portaſſe a vendere Maſcherpa in Vaſo, o Carotte non forate in fondo ut ſupra. E non relevi, ne giovi li forami nel legno imbuzzati di Maſcherpa, ma debbano eſſer talmente forate, che la ſcotta, ſive acqua, poſſa abilmente ſgolar fuora.

Niuno Revendarolo poſſa tener Gambone in pena di lire dieci.

26 *Delli Meſſetti.*

LI Meſſetti, o Miſuratori non poſſano interporſi a far far mercato di Legne da Fuoco al Porto, ne in Città, ne di Fieno, ne di Vino, ſotto pena di lire vinti planet, d'eſſer applicata, &c. e di ſtar in Berlina da terza ſino a nona.

27 *Delli Molinari.*

CHe li Molini della Città, Chiuſure, e Diſtretto, ſiano di che Perſone, Collegio, Univerſità, di che condizione eſſer ſi voglia, ſiano tenuti in buona, e laudabil forma, e non poſſano li Molinari nelle Pietre d' eſſi Molini aver Canalette, overo Seriole,

riole, ne ritener aperte le busarole delli Molini quando si macina, in pena di Lire vinticinque planet, d'esser applicate, &c.

Quelli Molini, ch' averanno le Canalette, o Seriole nelle Pietre, debbano avere li loro pulpiti talmente serrati, ed otturati d'assi ben comesse, ed inchiodate, così dalla parte di sopra, come dalle bande, e di sotto, e con il suo panno avanti, che non sia rotto, ed otturi il Molino dalla cima del pulpito sino all'estremità, e dalle parti, cosicche le Farine non possino in modo alcuno volar fuori d'essi pulpiti, ne anco per fissure picciole, pena Lire vinticinque planet ogni volta, che contrafaranno.

Non possano li Molinari molar Martelli, ne Ferri di sorte alcuna sopra le Pietre de Molini, pena Lire dieci, d'esser applicate, &c.

Li Molinari non possano tener nelli Molini, e loro Case, Pesa, ne Bilancia, che pesi più d'un peso, e mezzo, pena Lire dieci. Ne meno possano tenere se non una Quarta, un Coppo, ed un Stopello, pena Lire vinticinque per ciascun Mobile, e di perderli, quali siano dell'Accusatore. Ne manco possano sentarsi a cavallo sul Sacco del Formento, e Farina, pena Lire cinque per volta, ed il Patrone sia tenuto per il Famiglio.

Molinari non possano tener nelle sue mani la Biava, e Farina più di due giorni, e due notti, pena lire dieci per ciascuna volta, ed occorrendo danno ad alcuno, riffarlo in doppio.

Siano tenuti a macinar bene a tutti, e dar il fatto suo, pena lire dieci, e rifar il danno in doppio. Ne possano li Molinari, tanto della Città, e Chiusure, e di ogni altro luogo del Distretto, ricusar di tuor il Grano a peso da chi glielo vorrà dare, pena lire dieci per volta. Ne manco ardiscano di cambiarli il Grano di sorte alcuna, che gli sia consignato, pena lire vinticinque per Sacco, e riffar il danno in doppio.

Molinari non possano dar più di trè pesi di Crusca per ogni quattordeci pesi di Grano, pena lire dieci, e riffar il danno in doppio, e sia creduto al Patrone della Biava, con il suo giuramento, avuto riguardo alle persone, che doveranno giurare, in arbitrio de' Signori Giudici, e mancando la Farina, debbano restituirla il medesimo giorno, overo il seguente, pena ut supra. Ne possano

macinar le Feste, se non passati li Vesperi, pena lire cinque.

Se li Molinari non averanno dato la Sigurtà conforme alle Provisioni, li Patroni delli Molini siano obbligati per essi Molinari.

Non sia Molinaro alcuno, che ardisca condur sotto li Portici delle Macine dove si pesano li Sacchi di Formento, quantità alcuna di Formento, se prima non averanno le Bolette delli Daciari della Macina, sotto pena di lire trenta planet, da essergli tolta irremissibilmente, ed applicata, &c. Non ardiscano condur sotto delli Portici predetti delle Macine, Formento, e Farina ad un medemo tempo, ma debbano prima condur fuori delli Rastelli tutto il Formento, dopo, che l' averanno fatto pesare, avanti che introducano Farina alcuna, sotto la pena predetta.

Non posano tener Sacchi in terra, pena lire dieci planet.

Non posano mischiare nella Farina, o Biave, che macinano, altra cosa, ma siano tenuti macinare la semplice robba consignatagli dalli Patroni, pena lire trenta planet.

Molinaro alcuno non posa, senza licenza de' Signori Giudici in scritto, e sottoscritta, macinare a Fornari, o Farinari, Formentada, Segala, Riso, Miglio, Panico, o qualsivoglia altra cosa con la quale si possa fraudare il Pane, o Farina, accettarne nelli loro Molini, o Case, o Macine simil sorte di robba, in pena di lire cinquanta planet, e perdita della robba; E le cose proibite fussero trovate nelli Molini, sia tenuto il Molinaro dar il nome, e cognome, ed abitazione del Patrone, ed in recusanza incorra in pena di lire quindeci planet, oltre la pena sudetta; e se sarà trovato non aver detto il vero, incorra in pena di altre lire cinquanta.

Li Molinari, che macinano in tempo di notte, siano tenuti, subito richiesti dal Provisore, aprir la Porta del Molino, e lasciarlo entrar liberamente.

Che li Molinari non posano comperar, ne far comperar Granazzi di sorte alcuna, sotto pena di lire dieci planet, e perdita della Robba.

Che siano oservati li Capitoli delli Molinari di Quinzano, quali sono:

1 Che li Molini, e Pietre incanellare nella Terra di Quinzano, debbano macinare senza voladegado di sorte alcuna, essendo anco

co beniſſimo otturati dalle ſolite acque d'intornovia; e maſſime le buſarole, che riſpondano fuori del Molino verſo le Ruote.

2 Che li Panni debbano eſsere beniſſimo otturati, e ſenza alcun buco, eccetto che ſe la maſnante ſarà ritrovata in atto dal Sign. Proviſore di valerſi di tal apertura, o panno levato per ſuo ſervizio, non poſſa in tal caſo dal Signor Proviſore eſſergli fatta accuſa, o invenzione di ſorte alcuna.

3 Che per le Portelle ritrovate aperte per ſervizio della maſnante, nel qual caſo poſſa ſubito il Signor Proviſore interrogarla anco con giuramento, ſe così ſiano aperte per ſuo biſogno, per biſogno del macinare, non poſſano darſi accuſe alcune contra li Molinari.

Delli Oliadri.

28 CHe ogn'uno, che vende Olio, ſia obbligato averlo, tenerlo, e venderlo non viziato, ma chiaro, e netto, non ſolamente da ogni ſporchezzo, ma da ogni fraude ancora, come Sale, Miele, o coſe ſimili, con Peſi, o Miſure giuſte, bollate, e permeſſe, ſotto pena di lire trenta planet, e di perder l'Olio, e d'altre ad arbitrio, e ſolamente conoſciuta la verità del fatto,

Li Oliadri, overo Conduttori d'Olio di qualſivoglia ſorte, ſiano obbligati dar una buona Sigurtà, e farla ſcrivere nell'Officio de' Magnifici Giudici alle Vettovaglie, e non ardiſca, ne preſuma alcuno ingannare, ne far fraude in alcuna coſa, quantunque minima, ne dar mano di quello, che ſono convenuti inſieme di comperar, e vendere, con tirare di più danari di quello montarà la robba venduta, ſotto pena di lire vinticinque planet, da eſser diviſa, &c. e di perder non tanto la robba venduta, ma ancora quella che ſi ritrovarà aver da vendere nelle Botteghe, over altro Vaſo, e le Baghe ancora, e le Beſtie, over Beſtia, ſopra le quali ſarà condotto eſso Olio, qual Olio, e Baghe ſiano dell'Accuſatore, ed Inventore, e le Beſtie ſiano incantate, e li danari applicati alla Città, e non potendoſi aver le Beſtie, ſia condannato in quel tanto parerà alli Signori Giudici, in loco delle dette Beſtie, da eſser applicato alla Cittá, ed oltrà

 le

le suddette pene sia frustato in pubblico, per li luoghi soliti della Città, ogni volta, che averà contrafatto.

Oliadro, o qualsivoglia semplice Conduttore d'Olio, per vendere in questa Città di Brescia, sia obbligato, e debba, subito che sarà gionto, ed avanti, che incominci a vendere, ne a portar attorno la mostra, darsi in nota all'Offizio delli Signori Giudici delle Vettovaglie, con il nome, cognome, patria, ed abitazione, e con la quantità dell'Olio, ch'averà condotto, esprimendo la qualità, e sorte, seù condizione di detto Olio condotto in questa Città, insieme manifestando il certo luogo dove alloggiaranno, e metteranno, sive descargaranno detto Olio in questa Città. Ed oltre ciò interrogati dal Provisore di Commune a chi averanno venduto sorte alcuna d'Olio in questa Città, overo Territorio, siano obbligati a manifestarli essi Compratori a chi averanno venduto, e chiaramente rispondere a detti Provisori ut supra a tutto quello dimandaranno, pena lire vinti planet, d'esser divisa ut supra.

Non siano però tenuti a questo li Contadini, che portano Olio dalle Terre del Bresciano in Piazza.

Del Pesce, e Pescadori.

29 LI Pescadori, overo Conduttori di Pesce, partiti che saranno dalli Laghi, overo luoghi dove levaranno il Pesce, debbano venir di longovia senza fermarsi per la via dritta a Brescia, e menar il Pesce alla Pescaria. Ne possa lasciar, ne governar il Pesce dietro alla Strada in luogo alcuno, ne manco in luogo alcuno della Città, sotto pretesto di condurlo a persone alcune, voglia di quale condizione siano, ma lo debbano condur là di longo alle Pescarie. Ne lo possa levar sotto pretesto alcuno, ma venderlo nelle Pescarie, pena lire vinticinque ogni volta contrafaranno, divise, &c. e perder la robba.

Li detti Pescatori, overo Venditori di Pesce, debbano tener separati sú diverse Mese li Pesci del Lago da quelli di Ollio, Valli, ed altri Luoghi, cioè quelli del Lago di Garda sù le Mese verso Sera, li altri del Lago d'Iseo sù quelli verso mattina, pena lire dieci ogni volta contrafaranno, e perder la robba.

Le

Le Rane debbano esser vendute senza capo, e brazoli, pena lire quindeci ogni volta sarà contrafatto, e perder la robba, ut supra.

Li detti Pescatori, overo Venditori di Pesce, debbano dire il peso del Pesce, che ciascuno comprarà, pena lire cinque, e perder tal Pesce.

Non si possa coprir il Pesce sopra le Mese, pena lire vinticinque.

Non possa alcuno sia chi esser si voglia comperar Pesce, Rane, Gambari per rivendere, pena lire vinticinque, d' esser applicate, &c.

Che niuno, sia chi esser si voglia, abbi ardire di condur fuori di questo Distretto, Pesce, Rane, ò Gambari di qualunque sorte si siano, sotto pena di Ducati cento, ed anco di perder la robba, ed gli Animali. E per oviar ad ogni sorte di fraude, s' intenda ciascun Conduttore cascato in pena ogni qual volta si trovasse con esso Pesce fuori delle Strade Maestre, che vengono per retta linea alla Città.

Che li Pescatori, o Venditori di Pesce, debbano metter tutto esso Pesce sù le Mese, e non tenerlo nelli Sportoni, eccettuato però le Sardene, i Carpioni, e la Pescaria, acciò sia ben visto da ciascheduno, che ne volesse comperar, sotto pena di lire dieci planet, e di perder la robba, da esser applicati come di sopra.

Che il Pesce non si possa levar giù delle Pescarie ne in poca, ne in grande quantità, se non dopo il tocco dell'Ave Maria alla Torre del Popolo, ma lo debba tener ivi sino a quel tempo per comodità de' Compratori, sotto pena di lire dieci planet, e di perder la robba, d'esser divisi, ed applicati come di sopra.

Che alcun Pescatore non possa tener Pesce a posta ad alcuno, ne mandarne a qualunque si sia, ma quelli che lo vogliano, debbano venir, o mandar essi a pigliarlo, sotto pena al Pescatore, che contrafacesse, di lire dieci planet, e di perder essa robba, d'esser applicati come di sopra.

Con li Pesci del Lago non si possi mischiar Pesce d'altra sorte, sotto pena a chi contrafarà di lire dieci planet, d'esser applicate come di sopra, oltre la perdita della robba, che tutta sia dell'Accusatore, avvertendo, che il Pesce preso nelle Lame di Provaglio, non si averà per Pesce di Lago.

Che

Che il Pesce non solo si debba tener fuori dello Sportone come è sudetto, ma debbasi anco tener palese, si che possi esser veduto da chiunque ne volesse comperare, ed in tal guisa si conservi senza bagnarlo, ne farli altre fatture, in pena de lire dieci planet, e la perdita della robba, da esserli tolta, &c.

Di più, tenghino i Pescatori, o Venditori di Pesce sopra le Mese il Pesce asciutto, nel modo, che lo trovano quando lo scaricano sopra le Pescarie, ed a lor conto lo pesino, non dovendo in modo alcuno metterlo in acqua, bagnarlo, o con altre invenzioni spruzzarlo, acciò aumenti la pesa, e li coprino altri diffetti. Non possino perciò tener acqua in secchj sotto, o vicino a i banchi delle Pescarie per puotersene a lor beneplacito per fraude alcuna servire, pena lire dieci planet, e di perdere il Pesce.

Pescatori, overo Venditori di Pesce, non possano, ne debbano vender Pesce, che sia mescolato d'Avole, Spinardelli, Gambarelli, Scardole, ne altra sorte di Pesce minuto, che venga da Laghi, ma che tutto sia, così quella da Lago, come d'altro luogo, venduta separatamente, sotto pena di lire dieci planet, e di perder la robba.

Non si possa in alcun luogo pescare con Conze, Paste, e simili cose, che fanno tramortire il Pesce, pena lire quaranta planet.

Delle Pelli, e Pellatieri.

30 PElli moltizate, si pongano solo alli Terraglij, in pena lire dieci.

Che alcuno Pellatiero non possa metter Bottega, ne star per Casa appresso alle Porte della Città per Cavezzi vinticinque fintamente per fraudare gl'infrascritti Capitoli, ed Ordini, per comperar Pelli pelose d'ogni sorte, sotto pena di lire sette per cadauna Pelle, che comprarà, la terza parte della qual pena sia dell' Accusatore, una terza della Città, ed il restante del Paratico delli Confettori, ed ogni uno possa accusare. Sia però eccettuato il tempo della Pasqua, che nella Città possano comperar anco alle Case le Pelli degl'Agnelli, e Capretti.

Che alcuno non possa comperar per rivendere Pelli pelose, eccetto come sopra, sotto pena come sopra, salvo che per uso suo, inten-

tendendosi eccettuati li Confettori, e Caligari, che le adoperano, quali ne possano comperare, ut infra.

Che alcuno non possa andar per le Terre, e Ville fuori della Città a comperar Pelli pelose, sotto pena come di sopra.

Che alcuno non possa comperar Pelli pelose, se non alle Stanze loro dove comprano, e vendono quotidianamente, sotto pena come di sopra, e di più ad arbitrio.

Non possono le Pelli esser condotte fuori del Distretto Bresciano, pena lire cento a ciascuno, che contrafarà, e più, e manco ad arbitrio de' Signori Giudici, attesa la quantità delle robbe, e condizione del fatto.

In oltre per gli Artefici si fanno gl'infrascritti Capitoli, da esser da essi inviolabilmente osservati.

1 Che non si possano levar dal bagno li Pellami, se non al tempo della notte, e nel medemo tempo metterli in Calcina, cominciando dopo le due ore di notte, insino a ore una avanti giorno.

2 Che volendovi metter crusca, debbano coprir li Vascelli dove le metteranno, talmente che non esali il fettore di essi Pelami.

3 Che nel cavarli di crusca, debbano cavarli di notte come di sopra, tenendo però continuamente serrati gli loro Usci, e Botteghe.

4 Che non possano li suddetti Confettori di Pelli buttar le crusche marze, che cavaranno da essi Vascelli, nel Fiume Garza per modo alcuno, ma debbano portarli in luogo, che non rendano danno, incommodo, o fettore a persona alcuna.

5 Che volendo efficare dette Pelli, debbano portarle alli Terragli, giusta la disposizione delli Statuti.

6 Che li Confettori, nell'istesso esercizio, debbano servar anch' essi li suddetti Capitoli.

Delli Porcari.

31 PORcari, cioè Ammazzadori de Porci, non possano pigliare Carne all'ombellicolo, o altra parte, ne anco con il consenso de' Patroni, pena lire vinticinque, ma siano contenti della mercede

cede solita, e sia creduto a ciascuno con il suo giuramento, con un testimonio degno di fede.

Che detti Porcari debbano andare alle Case dove saranno chiamati ad ammazzar Porci, pena lire cinque, d'esser applicate, &c.

Delli Revendaroli.

31 NOn possano li Revendaroli comperare, ne far comperare per interposta persona, ne anco sotto pretesto di far comperar per altri, cosa alcuna pertinente al vitto umano, la quale sia stata esposta venale in alcun luogo della Città, o Chiusure, sotto pena di lire cinquanta planet per ogni volta, da esser applicate, &c. e perder le robbe, che avessero comperate, e fatte comperare, o mercatandare sotto qualsivoglia pretesto, da esser applicate, &c.

2 Revendarolo alcuno, overo qualunque altra persona, sia chi esser si voglia, ancorche Forastiera, non possa per se, ne per altra persona, a modo alcuno andar, ne mandar contra Vettovaglie di qualunque sorte siano, quali fossero per via inviate, e portate, overo preparate in luogo, per portar, overo menar a Brescia, per essere vendute in essa Città, non possano comperarle in tutto, ne anco mercandarle, ne anco invitar, ne chiamar, ne provocar alcuno se vuol vender le Vettovaglie, per rivenderle in Brescia, overo nel Distretto, ne meno per portarle fuori della Giurisdizione delli Magnifici Giudici delle Vettovaglie, ne meno comperarle in Brescia per tornale fuora ut supra, e s'intenda esserli andato contra, ed aver contrafatto ut supra, ogni volta, che averà parlato con alcun Conduttore, overo Portatore di tali Vettovaglie, overo altra congettura, e ritrovandosi alcuno delinquente ut supra, caschi nella pena di lire vinticinque planet, divise ut supra, e di perdere tutte quelle Vettovaglie, che avessero comperate. E questo ancorche il mercato non fosse consumato, ma solamente contratto, e provocato ut supra. E se alcuno Venditore di dette Vettovaglie ricusarà di voler dire, e manifestar con il giuramento a chi averà venduta tal robba dietro alla via, o altrove, caschi alla pena di lire vinticinque, divise ut supra.

3 Re-

3 Revendarolo alcuno non possa tor Polli, ne Osellami, ne Salvaticine, da vendere, overo tenere in governo, ne altra sorte di Vettovaglie, da altre persone, quali prima gli avessero portati sù la Piazza, overo Mercato della Città per vender, pena lire vinticinque, divise ut supra, e perder le robbe, applicate ut supra. Ne anco ardiscano levar giù dalla Piazza le robbe esposte venali fin' alla sera, sotto le pene predette ut supra.

4 In Piazza, ne alle loro Botteghe, non possano li Revendaroli comprar cosa alcuna, ancorche invitati, in pena di lire trenta planet, da essere applicate, &c. e perdita delle robbe.

5 Quelli ch' averanno condotto cosa alcuna alli Revendaroli contro la forma delli presenti Ordini, e che denonziaranno il Revendarolo contrafaciente, provando il contratto, guadagnino tanto quanto importarà la robba venduta, ed in oltre lire vinticinque delli Beni del Contraventore.

6 Revendaroli non possano comprar in Città, ne per tre miglia appresso, anco ricercati, pena lire vinticinque, e perdita delle robbe. Lontano li tre miglia, possino comperar, stabilito però il mercato prima, che si levi la robba dal luogo dove sarà. E che il Conduttore, o Portatore della robba, debba andar direttamente a discargare la robba al Casotto, o Bottega del Compratore, altrimenti s'intenda incorso in fraude, e nella pena predetta.

7 Possano però quelli, che hanno Giardini nella Città, overo fuori dentro alli tre miglia, ottenere licenza dalli Signori Giudici, o maggior parte di loro, in scritto, di vendere la robba nata in essi loro poderi anco alli Revendaroli, dovendo però li Signori Giudici osservare non sia commessa fraude sotto pretesto di tal licenza.

8 Revendaroli non possino dar le sue robbe da vendere ad altri, in pena di lire vinticinque planet, d'esser divise, &c. e perdita, &c. Non posano li Revendaroli andare alle Case delli particolari a comperar Polami, Ovi, ne Uccelli di sorte alcuna, salvo se fossero ricercati, e chiamati dalli Patroni, in pena di lire cinquanta, e perdita della robba; e se andassero senza esser chiamati,

possino

possino esser denonziati dalli medesimi, che averanno venduto la robba, o fossero stati ricercati, i quali guadagnino lire vinticinque delli beni del Revendarolo, oltre la parte della sudetta pena; Potendo in questa occasione li Signori Giudici appoggiare il loro arbitrio a quella prova che il Denonziante potrà dare in materia occulta, acciò siano levate le fraudi.

9 Non sia però vietato, o proibito alli Revendaroli, e massime a quelli, che vanno attorno per la Città, il comprare Oglio, Sapone, Candele, Formaggio, e robbe simili di Mercanzia da quelli, che vendono all' ingrosso, per rivenderle essi a minuto, conforme al solito, purche li vendino al Calmedro, e servino gli Ordini, e Provisioni in materia di Revendaroli nel resto, sotto le pene statuite dalle Leggi.

10 Tutti li Revendaroli di Piazza, e Città, possano alli loro Casotti, e Botteghe, cuocere le Castagne, e Peri, mentre però non impediscano il transito, ed impedendolo caschino in pena di lire dieci.

11 Tutti li Revendaroli di Piazza tenghino netto il loro quadretto, in pena di lire cinque, d'esser applicate, &c.

12 Non possano gettar Acqua per Piazza, che discorra al vicino, in pena di lire cinque, d'esser applicata, &c.

Del Lino.

Lino non possa esser comperato da alcuno Revendarolo; così della Città, come del Distretto, per se, nè per interposta persona, nella Città, overo Chiusure il giorno di Mercato inanzi l' ora di Nona, pena lire quindeci planet, e perder il Lino, divisi, ed applicati ut supra, &c.

Delli Scrivani del Vino.

13 Scrivano alcuno non possa far altro, che scrivendo del Vino che si vende su 'l Mercato, tener conto delli Nomi, e Cognomi del Compratore, Mercante, Zerlotto, prezzo giusto, e giorno della vendita del Vino sopra di particolar libretto.

Non

Non possa tener più d'un Libretto di conto, come di sopra.

Che non possa accostarsi a Carrero alcuno, per scrivere, o tener conto, se non chiamato da chi vuol vendere.

Che non possa tuor più d'un Berlingotto di sua mercede per Carrero, e non altra cosa, ne anco da chi ne volesse dare volontariamente.

Che non possa tener conto, o scriver per Vin guasto.

Che non possa tuor assunto di vender Vino d'alcuno, ma li Venditori essi in persona stiano a vendere.

Che non possa andar incontro a Mercanti di Vino ad offerirsi, ne contrattar con essi in luogo alcuno.

Che non possa prestar Boccali per aggiustar Zerle.

Che non possano esser più di doi a scriver per Scrivano sul Mercato, e quelli abbino licenza dalli Signori Giudici, scritta nell' Offizio, e sottoscritta.

Sia risservato alli medesimi Signori Giudici di castigar essi Scrivani arbitrariamente, anche per ogni altra cosa, che facessero nel loro carico, contraria in qualche modo a gl' Ordini pubblici, o che fosse dannosa al pubblico, ancorche non espressa in questi Capitoli, diano Sigurtà di Scudi cento per cadauno di servar quanto di sopra, e d' esser Uomini da bene, e non commetter, o tener mano a fraude alcuna, o preterir a qualche Ordine pubblico, e questi Capitoli tutti, in pena di lire vinticinque planet per cadauno, toties, quoties, &c.

Delli Conduttori di Vino.

34 Conduttori di Vino diano Sigurtà, pena lire dieci, come si è detto nel Capitolo del dar Sigurtà.

Li Conduttori di Vino, così Terrieri, come Forastieri, non ardiscano tener Carri, Carrette, Animali, ne altra cosa su 'l Mercato del Vino, in altro luogo, che dalla banda verso l'Ospitale Grande, stando di là dalle Colonette, che sono piantate dalla banda del Lavandaro basso verso detto Ospitale per brazza due, oltre le Colonette sudette, e stiano in fila di sopra della Strada, che tende da sera a mattina a mezzo di detto Mercato, acciò la stra-

da resti libera, e niuno possa transitar sotto il Portico con Carri, Carrette, e Cavalli carichi, ne vodi, ne anche fermarsi sotto essi Portici, sotto pena a cadauno innobbediente di lire dieci planet per cadauna volta, che sarà contrafatto, da essergli tolta irremissibilmente, e divisa la metà a questa Magnifica Città, e l'altra metà alli Accusatori.

Item, che Carattiero, o Venditor di Vino alcuno, non possa tener, ne adoperar Tazze di terra per mostrar Vino, ma solo debbano adoperar Tazze di vetro, sotto pena di lire cinque planet.

Carattieri, che menano Vino, non posano far corrar le Carrette per la Città, pena lire dieci planet.

Venditori di Vino ad Arco Novo, non debbano, ne posano avvicinarsi, ne approssimarsi con Carri, Carrette, ne Osavelli alcuni appreso alla Fontana per brazza sei, ne sù la strada, che và dal Gambaro alle Pescarie nove, pena lire dieci, e la strada s'intenda tutta quella parte, che è da sera parte al listello di pietra, che và, e tende a monte, e mezzo dì, appreso alla sudetta Fontana.

Li Scrivani siano eletti da gl'Illustrissimi Sign. Deputati Pubblici.

Delli Tessadri di Tela di Lino.

CHe li Tesadri debbano restituire tutto il Filo giustamente a peso come averanno ricevuto. E perche la Busma cresce il peso, perciò doveranno dare il debito accrescimento.

Che nel misurar le Tele, quello che non sarà tessuto, ma solamente ordito fra un panno, e l'altro, debba eser computato nella misura per la metà solamente, pena lire dieci; non intendendo del piano, qual non sia misurato.

Che nel misurare le Tele, adoprino una misura di due brazza, giusta, e bollata, e diano un dito per traverso d'avvantaggio per ogni misura, in pena di lire cinque.

Delli Uccellatori.

NOn sia persona alcuna, di che grado, o condizione esser si voglia, che ardisca per passatempo, e meno guadagno, uccellar'a sorte alcuna d'Uccelli dal principio del Mese di Marzo, sin

ſin per tutto Luglio , ne a ſorte alcuna di Selvaticine , non compreſe però le Paſſare , e li Quagliotti ; Ogni uno poſſa accuſare li Delinquenti , e li Traſgreſſori ſiano , e s' intendano caduti nella pena di lire cento , da eſſer applicate , &c. e ciò tanto con le Reti uccellando , quanto con gli Arcobuggi , li quali Iſtromenti , ed altri , ſiano , e s' intendano perduti.

Nella ſteſſa pena caderà chi ſi ſia , che in detti tempi venderà Uccelli.

Delli Zerlotti.

CHe niun Zerlotto abbia ardire , ſotto qualunque preteſto , di ricever pagamento , o recognizione alcuna , da quelli , che vendono , o fanno vender Vino ſopra le Piazze , o luoghi pubblici di queſta Città , anco ſe bene ſpontaneamente eſſi Venditori voleſsero dargli ſimil pagamento , o recognizione , ſotto pena di lire dieci planet , tante volte quante contrafaranno , ed anco ſotto pena maggiore ad arbitrio de' Signori Giudici.

Che nella ſudetta pena , ed anco maggiore come ſopra caſchino anco li Venditori iſteſſi , o Patroni del Vino , che in luogo publico ſi vendeſſe , ogni qual volta daſſero anco minimo pagamento , overo recognizione alli Zerlotti , dalla qual pena non reſtino eſcuſati ſotto qualſivoglia preteſto , ne anco ſotto preteſto di donativo , la qual pena ſia applicata , &c.

Che li Zerlotti quali faceſsero vender Vino a Fondegari , overo a qualunque altra perſona , che l' aveſſe incanevato , tanto nella Città , quanto di fuori , mentre però fuſſero ricercati da' Patroni a ciò fare , e non altrimenti , poſſano ricevere per ſua recognizione una gazetta per ogni Zerla , oltre la mercede per la portatura , al modo infraſcritto , ma ricevendo di più , caſchino in pena di lire dieci planet.

Che qualſivoglia Zerlotto , debba ſervir a ciaſcheduna perſona , da chi fuſse ricercato a portar Vino , per la mercede nel ſeguente Capitolo dichiarata , in pena di lire dieci planet.

Li Signori Giudici taſſino la mercede delli Zerlotti.

Del Vendere, e del Comperare.

OGni uno che abbia robba venale di Vettovaglia, sia obbligato dare a cadauno, che ne vorrà comperare quella tanta, o poca quantità, che le sarà richiesta, in pena di lire cinque.

Prezzo di Vettovaglie, o cose mangiative, non posa eser accresciuto da persona alcuna, dopo, che avendole esposte per vendere, li averà fatto il primo prezzo, overo di quel prezzo, ch' egli avese venduto ad alcuno, in pena di lire dieci.

Non posa la robba esposta venale, eser trasportata dal luogo dove è stata esposta in pubblico, per vendere, salvo che per qualche necessaria causa, come quando si mettono in salvo per tornare ad esporle, in pena come di sopra.

Non posa alcuno far crescer il prezzo d'alcuna robba, dicendo parole, o facendo cenno a chi vende, in pena di lire vinticinque.

Non siano esposte robbe di Vettovaglie guaste, marze, puzzolenti, overo putrefatte, o non abili ad esser mangiate, in pena della perdita, e di lire vinticinque, secondo la qualità della contravenzione ad arbitrio delli Signori Giudici.

Non sia alcuno, che ardisca di dar le proprie robbe di Vettovaglia ad altri da vendere, per farle parer fresche, come sarebbe a Contadini, o Forastieri, in pena di lire vinticinque come di sopra.

Sono alcuni insolenti, prosontuosi, o poco modesti, che mettono le mani nelle Vettovaglie, con pretesto di comperarne, dannificando li Venditori, avanti che si pesi, o si consegni, li quali non devono eser tolerati. Si proibisce per tanto, che non sia alcuno, che usi tal termine, sotto pena di lire vinticinque da esser applicate per terzo, una parte al Venditore per suo disturbo, l'altre come di sopra.

Delle Biave.

BIava, over Grano di sorte alcuna, nella quale sia fatto inganno, overo falsità, o malizia alcuna, come saria se fosse spolverizato, overo crevelata di sopra, cioè in cima, e che poi nel

mezzo,

mezzo, overo nel ſondo non ſia così bella, e buona come è di ſopra, overo bagnata, overo qualſivoglia altra ſorte, che ſia conoſciuta, overo viſto eſſervi malizia, non poſſa, ne debba eſſer venduta da perſona alcuna, ſia chi ſi voglia, nella Città, e Territorio Breſciano, ne luogo publico, ne anco privatamente per le caſe, ſotto pena di lire vinticinque per ciaſcuna ſoma, e lire vinticinque planet per qualſivoglia altra minima quantità, da eſſer irremiſſibilmente tolta, e di perder tal Biava, e Robbe, quali ſiano dell'Accuſatore.

Revendarolo, o altra perſona chi ſi voglia, non poſſa comperar quantità alcuna di Biave, ne Legumi ſu 'l Mercato direttamente, ne per indiretto, ne ancora dar Danari à perſona alcuna ſotto preteſto d'impreſtarli per cagione di comperar eſſe Biave, ſotto pena di lire cinquanta di planet, e perdita della Biava.

Del Buttiro.

NOn ſi poſſa il Buttiro peſar con foglie, o carta, pena lire cinque planet per ogni volta.

Buttiro freſco, ne altro Buttiro non freſco, non debba, ne poſſa eſſer tenuto aſcoſo per Venditori, ma debba eſſer tenuto paleſe, e darne liberamente à ciaſcuno, che ne vorrà comprare; E s'intenda eſſer aſcoſo, e non averne voluto dar, ogni volta, che il Proviſore di Commune, overo a qualſivoglia altra perſona privata, e particolare, che ne dimandi, averà riſpoſto non averne, overo non ne averà voluto dare, avendone aſſai, o poca quantità, pena lire dieci planet, e perder il Buttiro.

Li Venditori di Buttiro tenghino il Calmedro attaccato alle loro Botteghe, in loco conſpicuo, che poſsa eſser veduto, e letto da ciaſcuno.

E quelli, che vanno vendendo per Città, debbano averlo attaccato al collo, o alla ſporta, che poſsa eſser veduto, in pena di lire vinti, d'eſser applicata, &c.

Buttiro non ſia compro per rivendere da Revendarolo alcuno nella Città, e Chiuſure, ne appreſso la Città per cinque miglia: Ne Revendarolo alcuno le poſsa andar incontro per ſpazio di

detti cinque miglia ; E s'intenda esser andato incontra , se tal Revendarolo sarà visto parlar, overo far parlar, overo dimesticarsi con alcun Malghese, o altra persona, che conducesse, overo portasse Buttiro verso la Città, overo altro indizio, pena lire quindeci planet, e perder il Buttiro in qualsivoglia, e ciascuno minimo caso di alcuna delle suddette contrafazioni.

Niuno posa incanevar Buttiro in Chiusure, o Città, pena lire cinquanta, e perdita della robba.

E s'intenda incanevato, ogni volta, che non sarà tenuto palese.

Revendarolo alcuno di Buttiro non posa per modo alcuno tener ne adoperar in mostra per vendere mastelle alcune di quella sorte, e condizione, o qualità, che adoprano li Malghesi, pena lire dieci planet a ciaschedun Revendarolo di Buttiro, che adoprarà, overo usarà tali mastelle.

Che niuno posa riffar, o rimenar Buttiro, sotto pena di lire vinti.

Che niuno posa mischiar Mascherpa nel Buttiro, ne altra cosa, sotto pena di lire vinticinque.

Ordini per quelli, che vogliono condur Vitelli, e Buttiro a Venezia.

4 PRimo, che ogn'uno, che tiene ordini Pubblici di condur Buttiro all'Inclita Città di Venezia, presenti nell'Officio di detti Signori Giudici le patenti sue, dando in nota il proprio Nome, e Cognome di lui, e di tutti i suoi Ministri, Servitori, e Mezani, de quali si ha da valer in tal condotta, in pena di Scudi vinticinque, da dividersi trà la Città, e l'Accusator per metà.

2 Che consegni il luogo particolare, nell'Offizio suddetto, dove intende di far l'adunazione, o masa del Buttiro, cioè il nome della Terra, o Contrada, e Nome proprio, e Cognome del Patrone, overo della Casa, e quelli, che saranno ritrovati a far masa di Buttiro in luochi non consignati, come di sopra, caschino in pena di Scudi cinquanta, e perdita della robba, da dividersi in tutto come di sopra.

3 Che ogni volta, che vorrá far viaggio, cioè condotta per Venezia, avanti levi il Buttiro dal luogo consignato, venghi al sudetto

detto Offizio a consignarsi, dando il peso del Buttiro, che intende di condur, il nome del Carattiero, ed il numero delle Casse, levando, e portando seco la fede di tal consegna, sottoscritta dal Nodaro dell'Offizio; e se alcuno sarà ritrovato a condur Buttiro senza aver seco la sudetta Fede, caschi in pena di Scudi vinticinque, perdita della Robba, Carri, ed Animali, applicato il tutto da esser diviso come di sopra.

4 Che ogni volta, che vorrà levar la Fede sudetta, dia insieme idonea Sigurtà di Ducati cento, di riportar nell'Offizio i Responsali da Venezia, in termine di giorni quindeci; e non dando la suddetta Sigurtà, o non portando i detti Responsali autentici, caschi in ogni caso in pena di Scudi vinticinque.

5 Che ogn' uno, che sará ritrovato condur Buttiro anco per il Territorio, che non venghi verso la Città, o verso Venezia a drittura, però con i requisiti sudetti, possa esser fermato, ed accusato, e caschi in pena di Scudi vinticinque, perdita della robba, Carri, ed Animali, da dividersi il tutto come di sopra.

6 Che li Portieri, o Portinari da Porte, Ponti sopra Oglio, ed a' confini del Bresciano, non portezino, ne passino contrabandi di Buttiro, in pena di Scudi vinticinque, ma anzi siano tenuti denonziar i Contrabandieri, in pena come sopra; e denunziando i detti Portinari, e Postieri, guadagnino le porzioni delle pene sudette, che li saranno applicate infallibilmente.

7 Che ogn'uno possa accusar, far invenzione, e conseguir le pene suddette.

8 Che non s' estragga Buttiro da questa Città, sotto pretesto alcuno, ne manco con pretesto di condur quello a Venezia, potendo li Mercanti di quello, cavarlo dal Territorio per Venezia solamente, e non per altri Stati, sotto pena di Scudi vinticinque come di sopra.

Non possano comprarlo per tre miglia appresso alla Città, sotto pretesto di voler condurlo a Venezia, pena Scudi vinticinque, e perdita, &c.

Delle

Delle Candele di Sevo.

CAndele di Sevo non ſiano tenute aſcoſe, ma paleſi sì talmente, che ogn'uno le poſsa vedere, e comperare al prezio del Calmedro, che ſarà dato, e dar quella quantità, ed oneſtà, che vorranno li Compratori, pena di perder le Candele, che ſaranno aſcoſe, e lire dieci planet, ed aſcoſe s'intendano, quando ricercati ſe ne hanno altre, riſpondano non averne.

Debbano li Venditori tener il Calmedro in luogo conſpicuo, che poſſi eſser letto da ogn'uno, pena lire dieci.

Chi vuol vender, debba darſi in nota, e dar Sigurtà ogn'uno al principio come gli altri, &c. Eccetto quelli del Paratico, ſtando la Sigurtà generale di eſso Paratico, e ciò in pena di lire dieci planet.

Nelle Candele non ſi poſsa meſcolar altro graſſo, che Sevo di Manzo, e Caſtrato, e non poſſano tuore graſſo da Oſtieri, ne Buttiro, ne altro, &c. ma debbano eſse Candele eſser tutte di bella, e buona materia fatte; e tanto ſiano di dentro, quanto di fuori, che non li ſia fatta coperta di Sevo bianco per farle parer più belle, pena lire cinquanta planet, e perdita della Robba.

Delli Frutti.

FRutti, come ſaria Peri, Brogne, Ambrognaghe, Fichi, Cerase, Marene, Aliana, Moſcatello, Uva, ne di alcun'altra ſorte di Frutti, che ſono mal maturi, non poſſano da alcuno eſser venduti, ne eſser fatto artifizio alcuno per farli maturar, ne colorir, ne per alcun modo metter in foglia di Noci, ne d'artifizio alcuno, ne anco tenerli per Caſe in montoni, over coadunati inſieme per farli maturare, over colorire, perche per ſimili artifizj perdono la loro natural bontà, e la loro perfezione, e ſi contrafanno, qual coſa è cauſa d'infermità, ed altri diſordini, pena a chi contrafarà in alcuna delle ſudette coſe, overo delle ſudette condizioni, lire quindeci planet, e perder la robba.

E dell'eſser maturi, o nò, ſi creda all'eſperienza.

Che

Che persona alcuna non si accosti al muro del luogo del Monte, sù la Piazza dove si vendono li Meloni, nel tempo, che si vendono essi Meloni, pena lire vinticinque planet, d'esser applicate, &c.

Delle Legne da Fuoco.

LE Legne da Fuoco all' ingrosso, s' intenda Legna sopra un Carro, o in meda, non possa esser venduta se non a misura, e le Fascine, Mazotti, e Fascinetti a numero, sotto irremissibil pena di lire trenta planet, da esser applicate, &c.

Nissun Misurator di Legne possa comperar Legne al Porto, in pena di lire trenta, da esser divisa, &c. e perder le Legne da esser applicate all'Accusatore.

Li Misuratori delle Legne non posano ricever altro pagamento, nè donativo, oltre quello, che vien tassato, e ciò ne anco da chi spontaneamente glie ne volesse dare, in pena di lire vinticinque, da esser applicate, &c.

Condottieri di Legne sopra Cavalli, Muli, o Asini, non posano fermarsi in Piazza con gli Animali carichi, pena lire cinque planet, d'esser applicate, &c.

Quelli, che vogliono vender Legne a minuto siano tenuti a darsi in nota all'Offizio, e dar Sigurtà, e tener il Calmedro in luoco cospicuo, pena lire dieci per cadauna contravenzione.

Che le Legne siano caricate senza artifizio, e siano tanto di una sorte quelle, che sono attorno, ed in mostra, come quelle di dentro, quanto alla grandezza, e grossezza, pena lire cinque.

Che quelli, che conducono Mazotti in questa Città sopra Carri, debbano caricarli stretti, che non eccedano fuori della larghezza del Carro più di onze quattro per parte, e perciò debbano caricarli per longo, che in questo modo non impediranno le Strade, ne daranno danno nelli Muri delle Case, in pena alli Contrafacienti di lire dieci planet.

De' Legni da opera.

LEgnami, o Affi di opera di forte alcuna, ne in grande, ne picciola quantità, nella Terra di Gavardo, e suo Territorio, ne di là in quà, ne al Porto del Naviglio, overo nelle Chiusure di Brescia, ne manco in Brescia, persona alcuna non ardisca comperar, ne far comperar per rivender, sotto pena di perdere detti Legnami, overo Affi comperate ut supra, quali Legnami, overo Affi comperate, s' intendano perdute, ed in oltre pena soldi vinti per ciascuna Pezza d'Affe, overo Legno, ogni volta, che sarà contrafatto.

Salvi però li Legni delli Boschi dell'Illustrissima Città, quali possano esser comperati da tutti liberamente, con fede delli Signori Sindici della Città.

Dell' Oro, e dell' Argento.

SI è conosciuto in esperienza, che quelli, che contrattano Ori, ed Argenti, hanno così abbassate le leghe, e così corrotte le sostanze d'essi, che con gravissimi danni de'Compratori essercitano la loro Arte; Dovendosi perciò necessariamente provedere. Si commanda a cadauno, che contratti Ori, ed Argenti, che quelli vendano conforme alla lega, e Caratti dell' Inclita Città di Venezia, sotto pena di perder tali Ori, ed Argenti bassi, ed altri ad arbitrio de' Signori Giudici, secondo le trasgressioni.

Ed acciò, che restino nello stesso tempo avvertiti li Compratori, e sollevati li Venditori delle suddette pene, si concede tempo a chi avesse tali Ori, ed Argenti, di Mesi tre prossimi, da esser computati dal giorno della pubblicazione a sbrattarli; li quali passati, li Provisori di Commune, insieme con li Consoli dell' Università, o alcun di loro, visitaranno tutte le Botteghe per far esperienza delli suddetti Ori, ed Argenti.

Nessuno, che non sia dell'Università, possa vender Ori, ed Argenti, salvo li comperati sul Monte, delle quali averanno autentica Fede dalli Signori Conservatori, ed anco da Particolari, purche siano approvate dai Consoli, in pena di lire cento, &c.

Nessuno

Nesſuno, che non ſia dell'Univerſità, poſsa tener caratti, o peſar Ori, o Argenti, in pena di lire cinquanta.

Del Peſce Salato, e Marinato.

CHe li Venditori di Peſce Salato, e Marinato, non poſſano tener ſorte alcuna di Peſce putrido, e guaſto, in pena di lire rrenta, e la robba ſia pubblicamente abbrucciata.

Il Peſce Marinato non ſia bagnato con altro, che con l'Aceto, in pena come di ſopra.

De i Porci.

CHe niuna perſona di queſta Città, che tenga Porci in Caſa, poſsa laſciarli andar vagando per le Strade, in pena di lire dieci, da eſſer applicata, &c.

Non ſia da alcuno venduta Carne di Porco, ſenza licenza delli Signori Giudici.

Porci non ſiano comperati per rivendere da perſona alcuna, così nella Città, Chiuſure, e Mercato, come nel Diſtretto. E Revendarolo alcuno non poſſa aver commercio, nè intelligenza, ne anco pratticar con li Mercanti de Porci, nè meno poſſa alcuno d'eſſi, direttamente, o per indiretto eſſer mezzani per farli vender ad altri. Non poſſano parimente li Revendaroli andar incontro alli Conduttori delli detti Animali; E s' intenda eſser ſtato mezano, ed aver fatta fraude alla preſente Proviſione, chi ſarà trovato raggionar, o eſſer appreſſo ad alcuno delli predetti Mercanti, o Conduttori, e cada nella pena di lire vinticinque di planet, da eſser diviſa, &c. E ſe averà contrattato, perda gl'Animali irremiſſibilmente, da eſſer applicati ad arbitrio de' Signori Giudici, eſtratta la parte dell'Accuſatore, ed in oltre ſi proceda contro queſti tali, ad arbitrio però dell' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor Podeſtà, ed ad altre pene di Prigione, e Berlina, ſecondo la traſgreſſione.

Non potranno eſſer tagliati. o ſpezzati per vendere, Porci gramignoſi, ſenza licenza de' Signori Giudici in ſcritto, in pena di lire vinticinque, applicate, &c. E non poſſa eſſer convertita tal Carne

ne in Cervelato , o Luganega , ſotto duplicata pena , ed altre ad arbitrio de' Signori Giudici , atteſa la quantità de gli Animali, che ſaranno ſtati ſpezzati.

De gli Uccelli.

LI Venditori d' Uccelli li tengano in viſta , in pena di lire dieci, e perdita delli Uccelli.

Li Revendaroli d' Uccelli non poſsano andar a vender Uccelli alle Colonette, in pena di lire vinti, e perdita ut ſupra, e non poſsano far poſte d' Uccelli preſſo cinque miglia alla Città , in pena di lire vinti.

Li Revendaroli d' Uccelli ſiano tenuti metter ancora eſſi tutti li Uccelli in viſta , così che ſe le ne ſaranno trovati naſcoſi , o in caſa, o riposti nei banchi, ſotto qualſivoglia preteſto , anco d'averli venduti, o ſimili, cadono in pena di lire vinticinque, e perdita de gli Uccelli.

Del Vino.

VIno di ſorte alcuna, ne Vernazza, non debba, ne poſſa eſſer comprato nella Città, ne in alcuna Terra ſottopoſta alla Giuriſdizione de' Signori Giudici , per eſſer incanevato, ne governato da rivendere poi, ſotto pena di Ducati uno per Zerla, e di perdere il Vino. Eccetto però li Fondegari , Oſtieri , e Tavernari, quali vendono il Vino a minuto.

Vino, non debba, ne poſsa eſser comperato per alcun Fondegaro, Oſtiero, e Tavernaro , ſopra il Mercato di Breſcia , ſe non in caſo di neceſſità, che li ſia conceſſo comprarne ſino alla quantità di Zerle trei, con licenza però delli Signori Giudici, pena lire dieci per Zerla, e perder il Vino.

Vino, non debba, ne poſſa per perſona alcuna, ſia chi ſi voglia, eſser venduto in loco pubblico, ne privato, nella Città di Breſcia, ne per alcuna Terra del Diſtretto, qual ſia artifiziato, o tinto con Zigoli , o con altra miſtura , ſotto pena a qualunque perſona venderà, overo farà vendere, overo condurrà, o farà condur Vino ut ſupra, di perder detto Vino, e lire quaranta per ciaſcuna Zerla, da eſser applicata, e diviſa conforme, &c.

Vino

Vino, che ſia adacquato, non poſſa eſſer venduto in luogo pubblico, ne anco in alcun Fondaco della Città, e Diſtretto, ſe non averà in cima al Vaſcello, overo Baghe, una inſegna bianca elevata in modo d'una banderola, acciò che ogn'uno la poſſa vedere, ed intendere tal Vino eſſer adacquato, ſotto pena di perder il Vino, e Berlingotti quaranta per ciaſcuna Zerla a ciaſcuno, che contrafarà, overo di chi ſarà il Vino.

Del Vino guaſto.

OStieri, o Fondegari da Vino, a quali ſi guaſti Vino, ſiano obbligati ſubito dopo, che ſarà guaſtato, denonziarlo alli Signori Giudici, e farſi notare, e la nota ſia tolta gratis, ed eſſequire quanto da loro li ſarà ordinato, e non denonziandolo, caſchino in pena di lire cinquanta planet, e perdita, &c.

Se in queſto tempo ſi trovaranno aver miſchiato Vino guaſto, o tramortito, caſchino in pena di lire cento planet, d'eſſer applicate, &c.

Vino, che ſia guaſto, overo ſtramortito, non debba, ne poſſa eſſer venduto in loco pubblico, ne privato, ne eſpoſto in vendere, ſe non averà, eſſendo guaſto, o ſtramortito, ut ſupra, una banderola negra, overo altro ſegno in cima, per il quale ſi conoſca la condizione del Vino, pena di perder il Vino, e ſoldi quaranta per Zerla; E circa tal condizione di Vino, che ſia, o non ſia puro, guaſto, o non, overo ſtramortito, ſi debba ſtar al giudizio de' Periti, che ſaranno elletti per li Signori Giudici delle Vettovaglie.

Vendere in pubblico, o in privato, s'intenda fuori de' Fondachi.

Dei Colombi.

COlombi da Colombara, overo da Banca, non debbano, ne poſſano eſser ammazzati, ne pigliati, ne metterli, overo tenderli inſidie alcune, ne diſcargarli adoſſo, overo contra, archibugio, ne baleſtra, pena lire vinti per ciaſcun Colombo, a ciaſcun Contrafaciente.

E quelli che venderanno Colombi morti, incorrano nella medesima pena: Salvo li Favazzi, e Cornaroli.

Se fosse denonziato alcuno, che con Pareti, o Cassoli, o altri artifizij prendesse Colombi; oltre le pene soprascritte, possano li Signori Giudici castigarlo ad arbitrio, e se sarà accusato due volte, si proceda contro quel tale a duplicate pene, non derogando alle pene Criminali imposte in simili trasgressioni.

Del Pescare al Lago d' Iseo.

PRimo. Che persona alcuna, di qual grado, e condizione esser si voglia, non ardisca in modo alcuno pescare nel Lago, ne metter Reti d'alcuna sorte in quello, ne meno levarle, ne distenderle nelli giorni di Festa comandata dalla Santa Madre Chiesa, ne meno le notti antecedenti con esse a dette Feste, cominciando ad ore vintidue di tutto l'Anno, ed al tempo d' alcuna sorte di freghe, non possano ne anco pescare le notti sussequenti alle sudette Feste, sotto pena di perder le Reti, e Barche con che pescassero, e lire duecento planet, la qual pena sia divisa, &c, e l'Accusatore, volendo, sarà tenuto secreto.

Che non sia lecito ad alcuno metter Reti di sorte alcuna in detto Lago, dove fregano, ne dove sia solito fregare Sardelle, incominciando alli dieci di Giugno, sino per tutto il vinticinque di Luglio, ed in detto tempo non si possano pescare Sardelle di sorte alcuna, sotto la sudetta pena, e di perder Reti, e Barche, e lire duecento planet.

Che per l' avvenire non sia lecito ad alcuno pescare con Reti, che si dimandano Rini, ne altra sorte di Reti, che pigliano Sardelle novelle chiamate Falapine, cioè li Mesi di Settembre, Ottobre, e Novembre ogn' Anno, cominciando dalla Fosina di Caster, seguendo drio a quelle Rive al Pontello dell' Isoletto confinante con l' Oglio, sotto la medesima pena.

Che per l' avvenire non sia lecito ad alcuno fare, ne pescare con Reti chiamate Pendenti, che pigliano Sardelle manco d' un' oncia l' una, sotto l' istessa pena come di sopra.

Che

Che non sia alcuno, che ardisca pescare con Reti dimandate Bozete, e Brozoli, salvo dal primo giorno di Decembre, sino Pasqua di Resurrezione, e fuori del detto tempo siano del tutto proibite sotto la stessa pena.

Che persona alcuna non ardisca pescare con sorte alcuna di Reti, che pigliano ove, ne adoperar Guade, Tamburini, o Bertavelli, ne altro istromento, al tempo delle freghe delle dette ove, salvo, che al tempo della seconda frega, che sarà nel Mese di Giugno, Luglio ogn'Anno se ne possa pescare, ma non già con Reti proibite, sotto la medesima pena come di sopra.

Che persona alcuna, di che grado, e condizione esser si voglia, non ardisca pescare con Reti di Quatto, seu Dagagne, spesse, ne rare, ne meno tal sorte di Reti tenerle in casa sotto pretesto alcuno, sotto pena in tutto come di sopra; ed in oltre di Bando, Corda, Prigione, e Galera, ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima.

Che niuno ardisca pescare nelle Lame del Lago d' Iseo, nè appresso li Bochetti di dette Lame, per mezzo miglio appresso detto Lago, con sorte alcuna di Reti, Bertavelli, ne guade, salvo che al tempo della Quaresima sia lecito a pescarli, ma non in altro tempo, sotto pena di lire duecento planet; e perder le Reti ut supra.

Che non sia alcuno, che ardisca dar Pasta, nè altta cosa nociva al Pesce, ne meno mettere Calcina alli muri, sotto pena di lire duecento planet, applicata ut supra.

Che persona alcuna, sotto qual pretesto sia, ardisca di fare, o raccoglier erba, voglia di che sorte, sia nel Lago, overo alle rive di esso; salvo sia lecito a raccoglierne solamente il Mese di Novembre, e Decembre ogn'anno, e gli altri tempi sia del tutto proibito il farne, sotto pena di lire duecento planet ogni volta.

Che alle Reti chiamate Rini sia allargata la macchia al capello, acciò non piglino ove se non grosse, sotto pena di perder le Reti, e lire duecento planet applicate ut supra.

Che le Strozzeghe, è Revet, seu Nasse, siano del tutto proibite, e bandite nell'Ollio, che va suso in Valcamonica, sotto la medema pena come di sopra.

Che alli Bertavelli della coda longa, e Tamburrini, siano allargate le macchie, acciò non piglino Pesce di sorte alcuna, manco di mezza lira l'uno, in pena in tutto come di sopra.
Che alcuno non possa metter Bertavelli dalla coda longa li Mesi di Marzo, ed Aprile in luogo alcuno del Lago, sotto pena di lire 200 ut supra.
E se si trovasse persona alcuna, che fosse di tanta audacia, e temerità, che trasgredisse in tutto, o in parte alli sudetti Ordini, e Capitoli, e che per loro impotenza, o altro non potessero pagare la sudetta pena: In tal caso l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Podestà possa, e debba trasmutare tal Condannagione in pena di Bando, Prigione, Corda, e Galera, ad arbitrio, e come parerà a Sua Signoria Illustrissima; avendo sempre riguardo alla sorte della trasgressione, e condizione delle persone.
Che le sudette Reti proibite, venendo ritrovate dal Signor Provisore, siano pubblicamente abbrucciate sù la Piazza di Brescia, ò su'l Mercato d'Iseo, come più parerà alli Signori Giudici.
E se il Signor Provisore accomodarà qualche invenzione, o permetterà, che siano accommodate, incorra in pena della perdita dell'Offizio.

Delle Misure, e Bilancie.

Misure, e Bilancie d'ogni sorte, Pese, Pesaroli, Balanzine anco de Dinari, Quarte, Coppi, Stopelli, Misure, Misuretti da Panno, Lino, Terra, o altra qualsivoglia sorte d'Instrumenti, co i quali si possa misurar, overo pesar, debbano esser bollati ogn' Anno, per tutto il Mese di Genaro, appresso ciascun Bottegaro, overo Mercante, ed Artefice di qual sorte si voglia, così fuori per il Distretto, come dentro la Città, pena lire vinticinque, e parimente pena lire cinquanta se non saranno giuste, ed oltre ad arbitrio, secondo la Merce.
Quarte, Coppi, e Stopelli, che siano più larghi in fondo, che di sopra, persona alcuna non ardisca tener in Casa, ne in altri luoghi, ne manco adoperarli, ne con quelli misurar cosa alcuna, perche devono, e vogliono dette Quarte, Coppi, e Stopelli esser ugualmente larghi, così in fondo, come in cima; le Quarte non siano

più

più alte d'una quarta , a misura di panno , e li Coppi siano alti oncie trè , Stopelli non siano più alti di quello sono larghi , ma siano così larghi , come sono anche alti ; sotto pena di perder le misure , e lire cinque planet per ciascuna Quarta: soldi sessanta per ciascun Coppo , e soldi quaranta per ciascun Stopello , quantunque fossero bollati.

Nelle Quarte, Coppi, o Stopelli , non possa essere zochello alcuno, se non è bollato.

Non si possa misurare a colmo quelle cose, che vanno misurate a colmo, con quelle Quarte, che hanno il ferro a traverso, overo il zochello dentro, licet, che il zochello fosse bollato , sotto le pene predette, e perder la robba misurata, e Quarte.

E niuno possa tener in Bottega, overo luogo dove vendono, più d'una Quarta , un Coppo, ed un Stopello , sotto pena di lire cinque.

Delle Fraudi, ed Inganni, e Danni.

CHe ogni persona , che essercita qualsivoglia Arte , o Mestiere, si astenga di commetter fraude, o usar inganno, o cosa , che apporti danno in qualsivoglia cosa , quantunque minima sotto pena di riffar il danno in doppio, e di lire vinticinque planet , da esser applicate , &c.

Occorrendo contrafazione , e disordine , overo malfatto di qual sorte si voglia , al quale non sia per li Statuti , overo Provisioni della Città, overo per li presenti Ordini , e Proclami espressamente provisto ; sia in arbitrio delli Signori Giudici delle Vettovaglie di condannare in quel tanto , che a loro parerà , secondo la qualità del delitto.

Del Giuocare.

NOn sia persona alcuna, di qualsivoglia condizione, che ardisca giuocar alla Balla , o Ballone, Buzzo, Dadi , Carte, o altro giuoco , avanti alle Chiese , sotto Loggia , ne in Piazza di questa Città , ne nella Strada Nova , in pena a ciascuno contrafaciente di lire cinquanta planet , da esser applicate , la metà all'Illustrissima Città, e l'altra all'Accusatore.

Delle Vendemmie.

CHe niuna persona, sia chi si voglia, ardisca spiccar Uva per vendere, e far Vino avanti il tempo, che sarà prefisso annualmente dalli Signori Giudici alle Vendemmie.

Se alcuno vorrà vender Agresto, abbi licenza in scritto.

Delle cose, che non si possono estraere da questo Distretto.

VEttovaglie di sorte alcuna, come Vitelli, così vivi, come morti, ne altra sorte di robba mangiativa, Laticinj, Grassine, Polami, Uccellami, Ovi, Buttiro, Candele di Sevo, Olio buono, ne di Vinazoli, Castagne, Maroni, ne altre cose simili mangiative, così domestiche, come salvatici, Vino, Vernazza, ne Uva, non posano, ne debbano per modo alcuno eser condotte fuori di Brescia, ne del Territorio Bresciano, salvo il Privilegio di quelli di Celatica, in quantità alcuna, di qual sorte si voglia eccetto in poca quantità, per necessario suo uso, ad arbitrio delli predetti Signori Giudici, attesa la sorte, e quantità delle cose, che saranno portate per necessario uso ut supra, e non da mercatandar, secondo la condizione della persona à benefizio della quale saranno portate tali cose, pena lire cinquanta planet, da esser tolte a ciascuno contrafaciente.

Pelli da confettar Curami, non possano esser distratte dal Distretto, in pena di lire cento planet, ed altre ad arbitrio, &c. secondo la qualità della contrafazione, applicate, &c.

Ed oltre ancora sotto pena di perder dette cose sopranominate, ed ancora di perder le Bestie, e Carri sopra li quali condurranno dette robbe, e più, e manco, ad arbitrio delli predetti Signori Giudici, secondo la qualitá, quantità, e sorte di dette cose; E ciascuno possa esser l'Accusatore, ed Inventore, e non vaglia cosa alcuna a tali Conduttori, il dir voler condurre tali robbe, e cose sudette a Venezia, se non averanno licenza delli Signori Giudici, come si dirà al Capitolo seguente.

Commandando ancora a tutti li Communi, overo Vomini delle Terre, che passano dette Grassine per li loro Territorji, non ve-

venendo in Brescia per la strada dritta, che tali robbe debbano tore, con le Bestie sopra le quali condurranno tali robbe, e condurle immediate quà nella Città di Brescia, e nelle sue forze, sotto pena di lire cinquanta. Ed il medesimo comandiamo alli Postieri sopra li Ponti, seu Passaggi, cioè dell'Olio, e Confini di Bresciana, che non ardiscano di lasciar passar giù del Bresciano per li Passaggi, overo Porti, che vengono per loro custoditi, niuna delle suddette cose, ma debbano ritenerli ogni cosa, e darla nelle mani del suo Commune, accioche le conduchino nelle forze dei predetti Giudici delle Vettovaglie, quali Communi, e Portinari immediate saranno sodisfatti per le loro porzioni ut supra. Ed essendoli fatto violenza dalli Conduttori di tali robbe, o altri, immediate li debbano denonziar, acciò tali Contrafacienti alli predetti Ordini, possano esser puniti, e castigati. E questo sotto la pena di lire cinquanta planet.

Budelli non possino esser estratti fuori del Distretto, pena lire cinquanta, e perdita, &c.

Vedi sotto il solito del Buttiro pagarà secondo gli Ordini, per quelli, che vogliano, &c.

Delli danni dati.

CHe nelli danni, che saranno dati nelli Boschi del Commune di Santo Vigilio, siano osservati li loro Capitoli, che li sono stati approvati da Siguori Giudici, che sono li seguenti.

Accioche sia portato più rispetto alli Boschi del Territorio di Santo Vigilio, Quadra di Nave, Distretto di Brescia, dalli Forastieri non abitanti in detta Terra, e detto Territorio: Hanno li Molt'Illustri, ed Eccellentissimi Signori Giudici delle Vettovaglie, e gli Spettabili Sindici, Consoli, Massari, ed Uomini di detto Commune, poste le infrascritte pene contro i sudetti Forastieri non abitanti, quali pene devono esser tolte inviolabilmente a qualsivoglia dannificante, ed applicate a detto Commune, dando facoltà a qualsivoglia persona di poter denonziare

re col ſuo giuramento al Nodaro, o Scrivano del predetto Commune, coloro, che traſgrediranno, o faranno in parte contra gl'infraſcritti Capitoli, Ordini, e Proviſioni.

Prima ſia pena per ogni Palo verde, tagliato, o portato via, gazette numero cinque.

Item per ogni Fruſcone tagliato ut ſupra, gazette cinque.

Item per ogni Brocca tagliata, o portata ut ſupra, gazette dieci.

Item per ogni mazzolo di Legna verde, fatto, e portato via, berlingotti tre.

Item per ogni Mazotto, gazette quattro.

Item della Legna di mede, gazette due.

Item alle Stroppe d'ogni ſorte, gazette dieci per ogni centinaro.

Dichiarando, che quanto a quelle coſe, delle quali non foſſe fatta menzione nei preſenti Ordini, reſti nel ſuo vigore ciò, che è diſpoſto per i Statuti pubblici di queſta Città.

Parte presa nel General Conseglio della Illustrissima Città di Brescia sotto li 16. Marzo 1637.

DAl governo felicissimo dell' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Andrea Cornaro nostro Capitanio, e V. Podestà, si riconosce frà tanti, anco questo singolar benefizio; Che ritrovandosi le Provisioni, e Leggi dell' Offizio delle Vettovaglie moltiplici, e confuse, per la diversità de' tempi, e de' Giudici sotto à quali sono state formate, e costituite, e seguendone manifesto sconcerto, e disordine, con pregiudizio del pubblico bene, e del privato. Hà Sua Eccellenza Illustrissima vivamente promossa, ed eccitata una ferma, e ristretta regolazione per il buon indrizzo, e stabilimento di affare tanto importante; la quale essendo con valore eguale alla prontezza stata essequita dalli Giudici di Collegio, con non poco accrescimento del molto lor merito, conforme à quei mezzi, ed ordini, che dalli Deputati nostri Pubblici, e Giudici alle Vettovaglie gli sono stati prescritti. Non si deve tardare à metterla in essecuzione, mentre se ne comprende manifesto il servizio, e congionta la sodisfazione universale: Perciò và Parte.

Che

Che le Provisioni dell' Offizio sopradetto delle Vettovaglie, regolate, e riformate, come sopra, che hanno per fondamento i Pubblici Statuti, e Decreti, siano, e s' intendano in tutte le parti approbate, e confermate, come stanno, per la loro compita essecuzione, ed a pubblica notizia siano mandate alle Stampe.

Con dichiarazione, che le Provisioni tutte, quali nell'avvenire fossero fatte da Giudici nostri alle Vettovaglie, o per Decreto, o per Proclama, non durino, ne abbino vigor, e forza se non per quel tempo, che li Giudici statuenti staranno in Carico, e non più oltre, quando da' Successori non siano per espresso d'una in una ravvivate, e comprobate.

Augustinus Stella) Civitat.
Aurelius à Curte) Cancell.

Adì 21. Marzo 1637.

Furono pubblicate tutte le antescritte Provisioni, Ordini, e Proclama; in tutto come sopra à suono di Trombe nella Piazza grande di Brescia, essendo molti presenti.

Andrea Cornaro Capitanio, V. Podestà.